Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 10 dicembre 1934 - XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. **1948**.

Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1948.
Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048, con la quale furono approvati i contratti d'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, che, approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, estese a queste le tariffe e condizioni dei trasporti formanti parte integrante dei citati contratti, nonchè le successive loro aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 5, comma *a*), del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, con il quale si faceva obbligo di provvedere alla revisione delle condizioni dei trasporti viaggiatori sulle linee dello Stato ed alla semplificazione delle relative tariffe;

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di riordinare le condizioni e le tariffe pel trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » nel testo allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le nuove « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » entreranno in vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Art. 3.

Gli aumenti di carattere generale dei prezzi delle tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono approvati per legge.

Le riduzioni di carattere generale dei prezzi delle suddette tariffe sono approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le norme e condizioni di nuove tariffe per i trasporti delle persone, le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi, in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introito; gli aumenti e le riduzioni di tariffa, in quanto non abbiano carattere generale, ed i prezzi speciali di concorrenza, di durata illimitata, sono approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Sono approvate dal Ministro per le comunicazioni:

a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico o diminuzione di introito;

b) le facilitazioni temporanee, da accordarsi con provvedimento di volta in volta, riguardanti biglietti a prezzo ridotto per determinati periodi stagionali o per determinate regioni; quelle per esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili;

c) le facilitazioni per trasporti isolati o collettivi e per una volta tanto;

d) le facilitazioni di abbonamento a favore di Amministrazioni pubbliche od enti d'interesse pubblico, richieste per conto delle Amministrazioni stesse;

e) i prezzi speciali di concorrenza per periodi di durata temporanea.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 148. — MANCINI.

CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE

PARTE I
CONDIZIONI GENERALI.

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE.

§ 1. — *Obbligo del trasporto.* — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eseguisce sulle linee da essa esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone dei quali sia richiesta, quando vi possa dar corso coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.

§ 2. — *Pubblicazione delle condizioni e tariffe.* — L'Amministrazione ferroviaria pubblica e tiene a disposizione nelle stazioni, per la consultazione, gli orari, le tariffe, i bollettini, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

§ 3. — *Obbligatorietà delle tariffe e correzioni degli errori.* — Le presenti *Condizioni e Tariffe* devono essere strettamente applicate in ogni loro parte; qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nell'applicazione delle tariffe o nel calcolo delle tasse di trasporto e

dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'Amministrazione, dà diritto a correzione.

Le eccedenze di tassa che siano constatate dalla Amministrazione e superino lire due per biglietto sono portate d'ufficio a conoscenza dell'interessato nei limiti del praticamente possibile e pagate al più presto.

§ 4. — *Concessioni particolari.* — Il trasporto delle persone effettuato in base alle concessioni speciali, od eccezionali, stabilite dalle leggi relative, è regolato dalle presenti condizioni generali in quanto non sia diversamente disposto nei singoli casi.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può accordare ribassi di tariffa purchè ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali condizioni e si trovi in parità di circostanze.

Può pure accordare facilitazione di altro genere; ma non è obbligata, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi si oppongano le esigenze del servizio.

§ 5. — *Applicazione delle tariffe.* — A ciascun trasporto si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa che gli compete; per quanto non è ivi contemplato si fa ricorso alle condizioni generali.

Art. 2. — Obblighi di chi si serve della ferrovia.

Chi si serve della ferrovia deve:

a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso della medesima e quelle che apportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell'eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonchè alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti del Regno in materia di polizia, dogana, sanità e simili;

b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia;

c) astenersi dal discendere dal treno in caso di fermate in stazioni non risultanti dall'orario ufficiale, o di fermate fuori di stazione, e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi, e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendovi non appena invitato dal personale;

d) curare che, sopratutto nelle stazioni di diramazione, non gli accada di rimanere o di prendere posto in un treno pel quale il suo biglietto non sia valido;

e) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto;

f) risarcire — senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore — tutti i danni che cagiona all'Amministrazione ed al suo personale; e se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione la Ferrovia abbia stabilita una tariffa, pagare l'indennità in base ai prezzi della tariffa stessa.

Art. 3. — Modo di esecuzione dei trasporti.

§ 1. — *Treni.* — I treni con i quali si effettua il trasporto delle persone sono indicati negli orari. Questi indicano le ore di arrivo e di partenza dei treni e sono regolati secondo il tempo medio dell'Europa Centrale. Indicano ancora la categoria, il numero, la percorrenza, le fermate, la destinazione dei treni, le classi e le stazioni per cui fanno servizio e tutte le altre norme ed avvertenze necessarie.

La categoria dei treni è stabilita dall'Amministrazione, in relazione al servizio che essi sono chiamati a disimpegnare. A seconda di tale servizio viene assegnata la velocità tenuto conto del sistema di trazione, del tracciato della linea e delle altre speciali esigenze del servizio in genere.

§ 2. — *Limitazioni.* — Con gli orari, possono essere stabilite particolari limitazioni per determinati treni e linee.

Art. 4. — Stazioni e recinti ferroviari; sale d'aspetto e caffè; carrozze e treni; divieto di fumare; reclami contro il servizio delle ferrovie.

§ 1. — *Stazioni e recinti ferroviari.* — È proibito alle persone estranee al servizio della ferrovia di introdursi, senza permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore.

Per l'ingresso nelle stazioni occorre essere muniti di biglietto di viaggio o di biglietto d'entrata.

I biglietti d'entrata sono valevoli solamente per accedere alle sale d'aspetto ed ai marciapiedi interni delle stazioni. Essi sono valevoli per la sola giornata d'acquisto e fino a tutta l'ora successiva a quella durante la quale avviene l'ingresso.

I ragazzi debbono essere accompagnati da persona adulta e, se di età inferiore ai quattro anni, sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata.

Il prezzo, le norme e condizioni d'uso del biglietto di entrata sono notificati al pubblico a norma del § 2 dell'art. 1. Il biglietto di entrata non è rimborsabile. Chi è trovato sprovvisto del biglietto di entrata è assoggettato ad una penalità di L. 2, senza applicazione del diritto di cui all'art. 8 § 10.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere l'entrata nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare.

Ai conduttori e commessi d'albergo in divisa, nonchè alle persone indicate nell'art. 6, anche se muniti di biglietto di entrata, è inibito l'ingresso nelle stazioni. I trasgressori vengono allontanati; il biglietto viene loro ritirato e dichiarato nullo.

È vietato ai possessori di biglietto d'entrata di introdursi per qualsiasi ragione nelle carrozze dei treni. I contravventori sono assoggettati al pagamento di una penalità di lire cinque.

È vietato di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come di dare molestia agli stessi annunziandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti di qualunque specie. Ai contravventori si applicano le stesse disposizioni sopra stabilite per i conduttori e commessi d'albergo in divisa.

Chi è ammesso nell'interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la sua custodia. In caso contrario l'Amministrazione non risponde dei danni cagionati dalle operazioni, qualunque esse siano, che si svolgono per il proprio servizio nell'interno delle stazioni.

§ 2. — *Sale d'aspetto e caffè.* — Le sale d'aspetto sono di regola aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto. Debbono però essere sempre aperte — negli intervalli fra i treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore — per i viaggiatori che debbono cambiare treno.

Nei caffè delle stazioni deve essere esposta una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita.

Per i reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè vale quanto è detto al § 5 del presente articolo.

§ 3. — *Carrozze e treni - Prenotazione dei posti.* — Il viaggiatore può prendere posto nei compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno, secondo la classe del biglietto di cui egli deve essere munito.

Per le persone già provviste di biglietto di viaggio, l'Amministrazione ammette, alle condizioni e per i treni indicati nell'orario, la prenotazione dei posti nelle carrozze e provvede a contrassegnare i posti stessi.

Per la prenotazione è dovuto il pagamento delle tasse indicate nell'allegato n. 1, le quali non sono rimborsabili. Il viaggiatore deve esibire il biglietto di viaggio e designare la stazione dove è diretto.

Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il suo posto ha diritto di rioccuparlo quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque. I contrassegni di cui al secondo capoverso del presente paragrafo hanno valore di segna posto anche durante il viaggio e fino alla stazione terminale indicatavi.

Per le cose che il viaggiatore può portare seco nelle carrozze e nei treni valgono le vigenti « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose » sulle Ferrovie dello Stato. L'Amministrazione può, per determinate tariffe o treni, apportare variazioni al peso ed alla specie delle cose anzidette.

§ 4. — *Divieto di fumare.* — Non è permesso di fumare nelle sale di aspetto e nei compartimenti che non siano a tale uso destinati, ammenochè tutti i viaggiatori non diano il loro consenso.

L'Amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione dei fumatori un numero di compartimenti maggiore di quello a tal uopo esistente nel treno; anzi può estendere a tali compartimenti il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo del tabacco.

§ 5. — *Reclami contro il servizio delle ferrovie.* — In tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami contro il servizio della ferrovia.

I reclami devono essere rivolti al capo compartimento od al capo delegazione.

Nei casi di divergenza fra il pubblico e il personale delle stazioni o dei treni decide il capo stazione.

CAPO II.

DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

Art. 5. — AMMISSIONE AL TRASPORTO. BIGLIETTO.*

§ 1. — *Ammissione al trasporto.* — Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve munirsi di apposito biglietto emesso dall'Amministrazione. L'ammissione dei viaggiatori nei treni è limitata al numero dei posti disponibili.

§ 2. — *Distribuzione dei biglietti.* — Di regola la distribuzione dei biglietti comincia quaranta minuti prima della partenza del treno nelle stazioni principali e venti minuti prima nelle secondarie, e cessa cinque minuti prima della partenza del treno nelle stazioni principali o capolinea e nelle altre al segnale d'arrivo del treno.

È in facoltà dell'Amministrazione di stabilire, in determinati casi o per alcune specie di biglietti, che la richiesta pel rilascio del biglietto sia avanzata in anticipo o sia subordinata all'adempimento di particolari formalità da parte del viaggiatore.

Per agevolare al pubblico l'acquisto dei biglietti, specialmente di quelli internazionali, l'Amministrazione può anticipare la vendita nelle stazioni o renderla permanente, ed autorizzarla in altri uffici, in esercizi e stabilimenti pubblici o privati, e nei grandi alberghi.

§ 3. — *Contenuto del biglietto.* — Sul biglietto si debbono indicare:

a) la stazione di partenza e quella di arrivo;

b) la via per la quale il biglietto è rilasciato quando non sia la più breve;

c) la classe e, quando sia necessaria, la categoria del treno;

d) il giorno di distribuzione;

e) la durata della validità, per i biglietti di percorrenza superiore ai 200 km.;

f) il prezzo;

g) il nome e cognome del viaggiatore, quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono che il biglietto sia nominativo e non richiedono l'esibizione d'un documento o tessera che indichi la persona che deve viaggiare.

Nel caso di biglietto nominativo collettivo sul quale non vi sia spazio per inserire le indicazioni di cui al comma *g)*, queste sono contenute in un elenco che i viaggiatori debbono a loro cura compilare. Tale elenco, vidimato dalla stazione che emette il biglietto collettivo, forma parte integrante di questo.

I biglieti riuniti sotto copertina dalle agenzie o dagli uffici a ciò autorizzati costituiscono ciascuno un documento distinto di trasporto.

§ 4. — *Validità e fermate.* — Le tariffe determinano il periodo di validità del biglietto. Tale periodo si computa da una mezzanotte all'altra e comprende il giorno di distribuzione il quale deve essere considerato come primo giorno intero di validità.

Le tariffe determinano se ed a quali condizioni il viaggiatore possa fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso durante la validità del biglietto. Non sono considerate come fermate intermedie le soste rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari, purchè il viaggiatore riparta col primo treno utilizzabile.

Quando non sia diversamente disposto dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, le fermate intermedie, per viaggi che si effettuano con biglietto collettivo, sono consentite soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto.

§ 5. — *Prezzo.* — Il prezzo del trasporto viene pagato in partenza ed in valuta ammessa a norma dell'Allegato n. 2 alle presenti *Condizioni e Tariffe.*

È in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere, in alcune circostanze, che il viaggiatore si presenti col denaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso si fa il cambio della moneta, semprechè il resto non superi il quinto della valuta presentata.

All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che sia della tariffa, della classe, per la destinazione e per l'itinerario richiesti; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle monete non sia incorso errore.

§ 6. — *Stazioni di confine e servizi con l'estero.* — Per stazioni di confine si intendono oltre quelle di transito ferroviario internazionale le stazioni che servono le seguenti località salvo che le condizioni particolari delle tariffe non lo escludano epressamente:

a) le località portuarie marittime o lacuali collegate con località estere da natanti in servizio pubblico viaggiatori;

b) le località con aeroporto doganale;

c) le località più vicine ad un valico alpino per via ordinaria, unito ad un altro pubblico mezzo di trasporto di viaggiatori ma non traversato dalla ferrovia.

Qualora l'applicazione delle singole tariffe sia subordinata alla provenienza del viaggiatore da stazioni di confine, il biglietto può emettersi soltanto in partenza dalla stazione di confine, risultante dal passaporto o documento equipollente quale località di entrata del viaggiatore. A tal uopo questi deve esibire il passaporto ad ogni richiesta del personale ferroviario.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire norme particolari a riguardo del computo del prezzo, della validità, delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e loro bagaglio.

§ 7. — *Incedibilità del biglietto e degli altri documenti di trasporto.* — La cessione dei biglietti non nominativi è permessa soltanto prima dell'inizio del viaggio.

La cessione dei biglietti nominativi non è permessa.

Non è permesso altresì qualsiasi trasferimento di documenti o certificati per abilitare a viaggiare persona diversa da quella alla quale furono rilasciati. L'inosservanza di tale divieto rende nullo il biglietto ed i contravventori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite al primo capoverso dell'art. 8, § 8, delle presenti *Condizioni e Tariffe*, sono denunziati, insieme a chi si intromise nella cessione, all'autorità giudiziaria a norma del *Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate.*

Il commercio dei biglietti e la loro rivendita, qualora non sia autorizzata dall'Amministrazione, sono puniti a termine di legge, e ciò indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni stabilite dalle presenti *Condizioni e Tariffe.*

§ 8. — *Presentazione e riconsegna dei biglietti.* — I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti della ferrovia all'entrare nella stazione, nelle carrozze ed ogni qualvolta ne siano richiesti e riconsegnarlo, a viaggio terminato, al personale incaricato del ritiro.

Art. 6. — Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente.

Non sono ammesse nei treni e ne vengono ove d'uopo allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni di ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, o si trovino in istato di ubbriachezza.

È vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono senz'altro allontanati dai treni ed incorrono nella perdita del biglietto senza diritto ad alcun rimborso.

È vietato il trasporto per ferrovia di infermi di vaiuolo o vaioloide, di scarlattina, di tifo esantematico, di colera o di peste bubbonica. L'Amministrazione può emanare speciali norme per il trasporto di infermi di malattie infettive diverse da quelle suindicate.

Le persone malate o travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, ed i dementi, vengono trasportati alle condizioni ed ai prezzi di cui all'articolo 30.

Le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie.

Art. 7. — Trasporto dei ragazzi.

I ragazzi che non hanno ancora compiuti i quattro anni sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta. Quando non sia diversamente disposto dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuti i dieci anni hanno diritto di occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente.

Agli effetti del computo dell'età del ragazzo, si considera il giorno dell'acquisto del biglietto.

Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori e salvo che non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, i ragazzi paganti la metà del prezzo per adulti concorrono in ragione di due ragazzi per un adulto, nella formazione del minimo di persone richiesto. Se i ragazzi sono in numero dispari, l'ultimo ragazzo, agli effetti del computo di cui sopra, è considerato per un adulto.

Art. 8. — Modificazioni al contratto di trasporto. Irregolarità ed abusi.

§ 1. — *Cambio di classe e cambio di treno.* — Il cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore ed il passaggio ad un treno di altra categoria per la quale il prezzo sia più elevato debbono essere preventivamente richiesti al personale ferroviario e sono consentiti verso pagamento della differenza fra i prezzi rispettivi, per la lunghezza del tratto a cui si riferiscono considerato isolatamente.

Quando trattasi di biglietti di andata e ritorno speciali, ovvero di trasporti che hanno luogo sotto il regime dei capi IX, X, XI, XII, XIII e XV, la differenza suddetta si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria di corsa semplice.

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati o festivi o di fine settimana o per manifestazioni, la differenza suddetta si calcola fra i prezzi della tariffa ridotta, a condizione che sia pagata per l'intero percorso di andata e ritorno anche se il viaggiatore ha già effettuato parte del viaggio. Può, tuttavia, il viaggiatore richiedere, ove lo ritenga conveniente, di pagare la differenza per il solo percorso da effettuare in classe superiore od in treno di altra categoria, ma in tal caso essa viene calcolata fra il prezzo della tariffa ridotta pagata e quella ordinaria.

Per i biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, non sono consentiti nella corsa di andata cambi di classe o di treno interessanti anche la corsa di ritorno, salvo il caso previsto nel precedente capoverso.

Il viaggiatore munito di biglietto di classe superiore, che percorra linee o tratti di linee sulle quali il servizio dei treni, in relazione all'art. 3 § 2, è limitato a due o soltanto ad una classe, deve prendere posto in classe inferiore, senza diritto a rimborso, quando non siavi servizio della classe corrispondente al biglietto posseduto.

§ 2. — *Modificazione d'itinerario.* — Il viaggiatore munito di biglietto che consenta l'uso delle deviazioni di cui all'art. 20 § 4 può chiedere di seguire una via più lunga di quella per la quale il suo biglietto è valevole purchè si tratti di deviazione ammessa e la domandi al personale ferroviario prima di impegnarla. In questo caso l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo corrispondente al maggior percorso, considerato isolatamente, in base alla tariffa applicata al trasporto. Se trattasi peraltro di biglietto di andata e ritorno speciale, il prezzo corrispondente al detto maggior percorso si stabilisce in base alla tariffa ordinaria di corsa semplice.

Nel caso di biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, non sono consentiti nella corsa di andata cambi di itinerari interessanti anche la corsa di ritorno.

Se il viaggiatore, munito di biglietto di prima o di seconda classe calcolato per una via deviata con le norme dell'art. 20 § 3, segue una via più breve per la quale il prezzo dovuto, in base alla tariffa competente o per effetto delle norme anzidette, sia più elevato, l'Amministrazione ha diritto di esigere la differenza risultante.

§ 3. — *Viaggio fuori itinerario.* — Nel caso che il viaggiatore percorra una via diversa da quella per la quale è valido il suo biglietto, anche se essa sia una deviazione ammessa ma non sia stata richiesta tempestivamente, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza effettuata irregolarmente, il prezzo della tariffa ordinaria di corsa semplice. Resta però al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo treno successivo e pel percorso non effettuato.

§ 4. — *Biglietto non valevole.* — Se il viaggiatore è trovato con un biglietto a tariffa ridotta senza il documento che comprovi il diritto a tale riduzione, o col documento scaduto di validità, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza fra la tariffa ridotta e quella ordinaria, per tutto il percorso segnato sul biglietto, più una soprattassa di lire venti.

Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al precedente paragrafo 1 per tutto il percorso irregolarmente compiuto più una soprattassa di lire venti. Per l'eventuale proseguimento nella classe occupata o nel treno di altra categoria, valgono le norme del detto paragrafo.

Se ha oltrepassato la destinazione indicata nel suo biglietto senza darne preavviso, sono applicabili le norme del successivo § 5; la soprattassa è però di lire venti.

Chi viaggia in un treno per il quale esistano speciali limitazioni che non gli diano diritto a fruire del treno stesso deve pagare, per il percorso indebitamente compiuto e da compiere, l'importo occorrente per la regolarizzazione e cioè, a seconda dei casi, la differenza di prezzo pel minimo percorso ammesso o pel cambio di classe o pel completamento alla tariffa ordinaria, ecc., ovvero il terzo del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice nel caso di esclusione dal servizio locale.

Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono l'apposizione sul biglietto della firma del viaggiatore e questa manchi, l'Amministrazione ha diritto di esigere una penalità di lire cinque.

Il viaggiatore che, munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni, viene nell'andata trovato in viaggio o giunge a destino oltre il termine utile per la chiusura della manifestazione, deve pagare l'eventuale differenza fra il prezzo a tariffa ridotta pagata e quello a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato. Il biglietto per manifestazioni viene ritirato.

Se il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni pel quale sia prescritto il timbro del Comitato organizzatore della manifestazione, è trovato nella corsa di ritorno col biglietto mancante del timbro stesso, è assoggettato al pagamento dell'importo della quota che sarebbe spettata al Comitato, più una soprattassa di lire cinque. Nel caso che la timbratura sia gratuita si riscuote una penalità di lire cinque.

Se il biglietto è anche mancante della vidimazione di cui al successivo capoverso, la soprattassa o la penalità sopra accennata è di lire dieci, e ciò — ben s'intende — oltre la penalità di cui al detto seguente capoverso.

Nel caso di biglietto di doppia corsa ovvero di biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore trovato col biglietto non vidimato per la corsa di ritorno è assoggettato al pagamento di una penalità di lire cinque.

Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono, per i biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, che la corsa di ritorno non possa essere iniziata prima di un termine stabilito ed il viaggiatore, nulladimeno, non osservi tale clausola, l'Amministrazione ha diritto di esigere la differenza fra il prezzo pagato e quello a tariffa ordinaria per l'andata e per il ritorno. Nel medesimo modo, l'Amministrazione ha diritto di regolarizzare il viaggiatore trovato nella corsa di ritorno col biglietto mancante della vidimazione pel ritorno, ammenochè non risulti in modo evidente che siano state osservate le prescrizioni riguardanti il suddetto termine. In quest'ultimo caso, si fa luogo alla regolarizzazione prevista dal precedente capoverso, e cioè si assoggetta il viaggiatore al pagamento della penalità di lire cinque.

§ 5. — *Mancanza del biglietto. Biglietto scaduto.* — Se il viaggiatore durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio, è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso fatto irregolarmente più una soprattassa uguale al detto importo. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore.

Allo stesso pagamento è assoggettato chi abbia effettuato fermate non ammesse od in più di quelle consentite.

§ 6. — *Simulata occupazione di posti.* — In caso di simulata occupazione di posti l'Amministrazione ha diritto di esigere dal viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di lire venti.

§ 7. — *Irregolarità nel trasporto dei ragazzi.* — Se si fa viaggiare in contravvenzione al disposto dell'articolo 7 un ragazzo che abbia compiuto i quattro od i dieci anni, l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo dovuto o il compimento del medesimo, più una soprattassa di lire venti.

Insorgendo divergenze sulla età del ragazzo, decide il capo stazione e, nel caso di decisione contraria al viaggiatore, questi può reclamare la restituzione delle somme di cui sopra comprovando con la fede di nascita l'età del ragazzo.

§ 8. — *Abusi.* — Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti ceduti in contravvenzione all'art. 5 § 7 oppure con biglietti o documenti alterati o falsificati, è dovuto — senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore — il pagamento dell'importo a tariffa ordinaria per tutto il percorso, più una soprattassa pari a tre volte il detto importo.

Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, è dovuto — senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore — il pagamento della differenza, per tutto il percorso, fra il prezzo già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria, più una soprattassa pari a tre volte la detta differenza; a meno che si tratti di casi particolari pei quali siano stabiliti minori addebiti.

I biglietti ceduti oppure i biglietti o documenti alterati o falsificati, nonchè quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori, vengono ritirati.

§ 9. — *Soprattasse.* — Quando le presenti *Condizioni e Tariffe* stabiliscono che la regolarizzazione del biglietto debba avvenire mediante il pagamento d'un importo più una soprattassa, detta sopratassa non può essere superiore all'importo

stesso e si riscuote nella misura di quest'ultimo qualora essa sia più elevata. Queste norme non si applicano nei casi di cui il precedente paragrafo 8.

§ 10. — *Diritto per le esazioni in treno o suppletive.* — In tutti i casi in cui, per fatto del viaggiatore, ha luogo un'esazione in treno ovvero suppletiva in stazione, spetta all'Amministrazione un diritto del 10 % dell'importo complessivo dell'esazione, col minimo di lire una e col massimo di lire dieci per viaggiatore.

Art. 9. — INTERRUZIONI. RITARDI. SOPPRESSIONE TRENI.

§ 1. — *Avviso delle interruzioni.* — Quando la circolazione dei treni sia interrotta, l'Amministrazione ne dà al più presto avviso al pubblico fornendo tutte le possibili indicazioni, sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.

§ 2. — *Trasbordi.* — Pei trasbordi eseguiti con mezzi ippici, automobilistici o nautici, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una soprattassa a compenso delle maggiori spese che a tal uopo dovesse incontrare.

§ 3. — *Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione.* — Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo anche se il proseguimento sia autorizzato con treno od in classe a cui il biglietto non dà diritto. Qualora il viaggiatore non intenda di proseguire il viaggio, può chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.

Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra.

I viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata avvisata si effettuano per l'altra via rimasta libera, applicando le tariffe competenti al trasporto sulla base delle percorrenze effettive.

§ 4. — *Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressione di treni.* — Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, il viaggiatore ha diritto di valersi di un treno successivo per la prosecuzione del viaggio e, se viene autorizzato a prender posto in un treno od in classe per cui il suo biglietto non è valevole, ciò deve aver luogo senza pagamento della differenza di prezzo.

L'Amministrazione può altresì autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso il viaggiatore nulla deve per il maggior percorso ma è tenuto invece a pagare la differenza di prezzo per un eventuale cambio di classe o di categoria del treno.

Qualora il viaggiatore intenda di rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.

Art. 10. — RIMBORSI.

§ 1. — *Rimborso totale del prezzo del biglietto.* — Se il biglietto non è stato utilizzato, il viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo § 3, unicamente nei seguenti casi:

a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;

b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità politica o giudiziaria;

c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole;

d) quando il viaggiatore, per fatto suo, non possa utilizzare il biglietto, purchè il rimborso sia chiesto sotto pena di decadenza nella stessa giornata dell'acquisto alla stazione che l'ha distribuito.

Nei casi di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) il viaggiatore deve far constatare all'Amministrazione di essersi presentato al treno e deve chiedere il rimborso nella stessa giornata, il tutto sotto pena di decadenza.

Speciali limitazioni alle disposizioni del presente paragrafo, nonchè di quello successivo, possono essere stabilite dalle condizioni particolari di applicazione delle singole tariffe.

§ 2. — *Rimborso parziale del prezzo del biglietto.* — Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore può domandare il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi:

a) quando sia impedito di continuare il viaggio conformemente all'orario per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzioni di servizio, e non intenda di valersi dei mezzi che, giusto il disposto dell'art. 9, l'Amministrazione gli offra;

b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità politica o giudiziaria;

c) quando intervengano cause di malattia od altre di analoga ed imperiosa natura che impediscano la prosecuzione del viaggio, purchè la mancata prosecuzione sia fatta constatare all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia dimostrata con documenti validi.

§ 3. — *Somme escluse dal rimborso.* — Non vengono compresi nel rimborso i supplementi pagati per posti riservati nelle carrozze, o per proroghe di biglietti, i diritti fissi, le spese di confezione dei biglietti riuniti sotto copertina e le commissioni pagate per l'acquisto dei biglietti. Viene inoltre dedotto, nei casi previsti dal comma *d*) del § 1 e dal comma *c*) del § 2, dalla somma da rimborsare, un diritto del 10 % con un massimo di lire dieci per viaggiatore.

Le spese postali occorrenti per l'eventuale invio del danaro al ricorrente restano a carico di quest'ultimo.

§ 4. — *Biglietti smarriti.* — Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti che egli abbia smarriti o che gli siano stati rubati.

CAPO III.

RESPONSABILITA' — AZIONI.

Art. 11. — RESPONSABILITÀ E SUE LIMITAZIONI.

§ 1. — *Responsabilità per ritardi ed interruzioni.* — Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo.

§ 2. — *Responsabilità per il fatto degli agenti ferroviari.* — L'Amministrazione non risponde dell'operato dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'eseguimento del trasporto, quando operano dietro richiesta del viaggiatore per prestazioni che non incombono all'Amministrazione stessa o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.

§ 3. — *Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili.* — L'Amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l'articolo 2 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

§ 4. — *Responsabilità per danno alle persone.* — Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

Art. 12. — DELL'AZIONE.

§ 1. — *Azioni contro l'Amministrazione.* — Il diritto di proporre contro l'Amministrazione reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti *Condizioni e Tariffe* spetta esclusivamente:

a) al possessore di un biglietto non nominativo;

b) all'intestatario od a ciascuno intestatario di un biglietto nominativo;

c) al viaggiatore in caso di danno alla persona o, se egli è perito a causa del danno stesso, al coniuge superstite ed ai parenti dell'estinto nei limiti stabiliti dall'art. 142 del Codice civile.

§ 2. — *Azioni dell'Amministrazione.* — Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti *Condizioni e Tariffe* sono proposte dall'Amministrazione:

a) contro colui che a norma del precedente paragrafo avrebbe diritto di agire contro di essa;

b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una tariffa ridotta, e contro coloro che ne fruirono.

Art. 13. — ACCERTAMENTO SANITARIO DEI DANNI ALLE PERSONE.

Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti dell'Amministrazione nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti.

Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti dell'Amministrazione, referto di cui il danneggiato può chiedere copia.

Art. 14. — RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE.

§ 1. — *Rappresentanza al Ministro.* — Ferme le regole sulla competenza, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata, per quanto riguarda le azioni di cui al precedente articolo 12, dal Ministro delle comunicazioni, in tutte le cause avanti le Magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, anche se in precedenti stadi di giudizio furono trattate avanti Magistrature non residenti in Roma.

§ 2. — *Rappresentanza ai capi compartimento o delegazione.* — In tutti gli altri casi l'Amministrazione è rappresentata dal capo compartimento o delegazione per le cause istituite avanti le Magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun Compartimento o Delegazione con la tabella allegata al *R. D. 7 giugno* 1923, *n.* 1258 e successive modificazioni.

§ 3. — *Rappresentanza al capo stazione od al capo gestione.* — All'effetto del secondo alinea dell'art. 872 del Codice di commercio la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi tanto attivi che passivi è in tutte le sedi attribuita anche al capo stazione o capo gestione del luogo di partenza o di arrivo salvo per le azioni nascenti da danno alla persona del viaggiatore, per le quali s'intende rappresentata dal capo compartimento o delegazione avente, a norma del paragrafo precedente, giurisdizione nel territorio ove si verificò l'evento dannoso.

§ 4. — *Rappresentanza negli stadi successivi del giudizio.* — Per gli stadi successivi del giudizio la rappresentanza dell'Amministrazione è in ogni caso attribuita alla persona che regge l'Ufficio a cui fu notificato o dal quale fu proposto l'atto istitutivo del giudizio di prima istanza, eccezione fatta per il caso regolato dal primo paragrafo del presente articolo.

§ 5. — *Facoltà di delega.* — Il Ministro per le comunicazioni ed i capi di compartimento o delegazione, trattandosi di fatti non personali, possono designare quali loro rappresentanti per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni.

Art. 15. — RECLAMO PREVENTIVO.

§ 1. — *Obbligo del reclamo.* — Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro l'Amministrazione le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se l'Amministrazione la fornisse prima della scadenza dei 120 giorni.

§ 2. — *Formalità.* — Il reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere presentato in due originali su carta libera al capo stazione od al capo gestione del luogo di partenza o di arrivo.

§ 3. — *Documenti da allegarsi al reclamo.* — Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento.

Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dal biglietto di viaggio. Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione, qualora l'Amministrazione la richieda.

In tal caso all'atto della liquidazione del reclamo l'Amministrazione può esigere la restituzione del biglietto.

§ 4. — *Prova della presentazione del reclamo.* — Il capo stazione od il capo gestione restituisce al reclamante uno dei due originali del reclamo, dopo avervi apposto la data del ricevimento e la sua firma.

L'avente diritto può provare di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare di reclamo a lui restituito, salvo il disposto dell'art. 1348 del Codice civile.

Art. 16. — PRESCRIZIONE DELLE AZIONI.

§ 1. — *Termini.* — Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti *Condizioni e tariffe*, salvo quelle per danno alla persona del viaggiatore, si prescrivono in un anno. Tali termini decorrono dal giorno di scadenza della validità del biglietto.

Le azioni nascenti del contratto stesso fondate sul danno alla persona del viaggiatore sono soggette alla prescrizione ordinaria commerciale, ed il termine decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa del danno.

§ 2. — *Sospensione del termine.* — I termini di cui al § 1 cessano di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto

presenta il reclamo nel modo prescritto dall'art. 15 fino al giorno in cui l'Amministrazione gli rende nota la sua decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 3. — *Decorrenza in caso di riconoscimento di debito.* — Se interviene un riconoscimento di debito prima che siansi maturati i termini di cui al § 1, questi ricominciano a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento.

§ 4. — *Improponibilità delle azioni estinte o prescritte.* — Le azioni estinte o prescritte non possono essere proposte nè sotto forma di una domanda riconvenzionale, nè sotto quella di eccezione.

PARTE II

TARIFFE.

Condizioni particolari per l'applicazione delle tariffe. — Prezzi.

CAPO IV.

FORMAZIONE DEI PREZZI DI TRASPORTO

Art. 17. — CALCOLO DEI PREZZI.

§ 1. — *Distanze.* — Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione ed in vendita nelle stazioni.

Ai soli effetti della tassazione dei biglietti, le distanze di oltre km. 200 si computano di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore; le distanze di oltre km. 800 si computano invece calcolando per km. 800 le distanze da km. 801 a km. 805 e per km. 810 le distanze da km. 806 a km. 809, e così di seguito.

§ 2. — *Tratti di confine.* — Per i viaggi interessanti tratti di confine sono dovute le quote stabilite, secondo le convenzioni con le Amministrazioni estere a contatto.

Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori che è stabilito dalle condizioni particolari di applicazione di talune tariffe.

§ 3. — *Modo di applicazione delle tariffe differenziali.* — Le tariffe differenziali a seconda delle distanze si applicano computando per ciascuna zona di percorrenza la base graduale che le è assegnata.

§ 4 — *Diritto speciale per biglietti di corsa semplice.* — Per ciascuna biglietto di corsa semplice e per ogni viaggiatore è dovuto un diritto speciale di lire 0,50 se il prezzo non supera le lire tre e di lire 1 se supera le lire tre, nonchè la tassa addizionale pro-mutilati di centesimi cinque.

§ 5. — *Arrotondamento della somma del prezzo di trasporto.* — La somma del prezzo calcolato a norma di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto viene arrotondata:

a) se inferiore a lire 20, ai dieci centesimi superiori;

b) se superiore a lire 20 ed inferiore a lire 100, ai cinquanta centesimi superiori;

c) se superiore a lire 100, alla lira superiore.

Lo stesso arrotondamento è fatto per qualunque altra tassa, supplemento o diritto previsto dalle tariffe e non compreso nella somma di cui sopra.

Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti collettivi formati con prezzi individuali già arrotondati.

§ 6. — *Calcolo del metà prezzo.* — L'Amministrazione esige il prezzo della tariffa n. 5, allorquando si debba applicare la metà del prezzo delle tariffe n. 1 o 9.

Ammenochè già non esista la tariffa corrispondente al metà prezzo, la metà del prezzo delle tariffe ridotte di corsa semplice si determina sul prezzo stabilito per adulti a norma dei precedenti paragrafi al netto del diritto speciale di cui al § 4. Il diritto speciale deve poi essere aggiunto nella misura richiesta dalla detta metà. L'importo risultante deve essere arrotondato a norma del § 5.

§ 7. — *Viaggi collettivi.* — Quando le condizioni delle tariffe prescrivono un minimo di viaggiatori e questo non sia raggiunto, si riscuote il prezzo per il numero minimo stabilito, rilasciando il biglietto per la quantità effettiva delle persone viaggianti. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, il prezzo è computato, quando i partenti viaggino in classi diverse, in base alla classe di viaggio meno elevata fra quelle prescelte.

Art. 18. — TASSAZIONE DEI VIAGGI ATTRAVERSO LO STRETTO DI MESSINA.

I viaggi attraverso lo Stretto di Messina sono considerati come su un tronco di strada ferrata agli effetti dell'applicazione delle presenti *Condizioni e tariffe.* Per la determinazione del prezzo la distanza della traversata è cumulabile con quella ferroviaria.

Art. 19. — BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO.

§ 1. — *Supplementi speciali.* — Nel caso di treni di lusso, od offrenti comunque speciali comodità e requisiti, l'Amministrazione ha facoltà di stabilire speciali supplementi di prezzo.

§ 2. — *Supplementi per treni rapidi.* — Per l'uso dei treni rapidi il viaggiatore deve essere munito, oltre del biglietto di viaggio valevole per tali treni, di un biglietto di supplemento. L'importo del supplemento è pari al 15 % del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 per il percorso effettuato con il treno rapido.

La scadenza del biglietto di viaggio posseduto dal viaggiatore determina quella del biglietto di supplemento. Il supplemento emesso in appoggio ad un biglietto di abbonamento si considera come biglietto di corso semplice agli effetti della validità.

Il pagamento del supplemento può essere anche effettuato in treno; in tale caso è però dovuto il diritto di cui all'articolo 8, § 10, eccezione fatta per i viaggiatori muniti di abbonamento e per quelli muniti di biglietto non rilasciato dalla stazione della località nella quale il viaggiatore inizia la utilizzazione del treno rapido, sempre che tale località non sia quella di inizio del ritorno nel caso di biglietto di doppia corsa o di andata e ritorno.

Non si riscuote la soprattassa di cui l'art. 8, § 5, se il viaggiatore è trovato nel treno rapido col solo biglietto di viaggio e senza il supplemento.

§ 3. — *Supplementi per treni diretti effettuati con automotrici.* — Per l'uso dei treni diretti effettuati con automotrici, il viaggiatore provvisto di biglietto di viaggio di terza classe valevole per tali treni deve munirsi di un biglietto di supplemento. L'importo del supplemento è pari al 15 % di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 per il percorso effettuato con l'automotrice.

Per ogni altro si applicano le norme del precedente paragrafo.

CAPO V

TARIFFE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE E DI DOPPIA CORSA

Art. 20. — VIAGGI DI CORSA SEMPLICE.

§ 1. — *Tariffe ordinarie.* — I prezzi ordinari per i viaggi di corsa semplice sono quelli stabiliti dalle tariffe n. 1 e 9.

La tariffa n. 1 differenziale si applica per i viaggi con treni rapidi, direttissimi o diretti fino a 400 km., e con treni di qualsiasi categoria oltre i 400 km.

La tariffa vicinale n. 9 si applica per i viaggi da effettuare totalmente con treni accelerati, omnibus o misti entro 400 chilometri.

§ 2. — *Tariffe ridotte.* — Per i viaggi di corsa semplice per i quali vengono consentite riduzioni dal 20 % all'80 % si applicano i prezzi stabiliti nelle tariffe dal n. 2 al n. 8 ammenochè non siano previsti altri particolari ribassi e prezzi dalle leggi relative. Le riduzioni non si estendono ai diritti fissi e speciali nè ad alcun supplemento o tassa accessoria di qualsiasi genere.

§ 3. — *Viaggi interessanti linee con servizio limitato di classi.* — Se il percorso del viaggio comprende uno o più tratti d ilinea nei quali il servizio, a norma dell'art. 3, § 2, sia per tutti i treni effettuato senza prima classe, il prezzo del biglietto per tale classe si determina aggiungendo, al prezzo del biglietto di seconda classe stabilito in base alla competente tariffa per l'intero percorso, la differenza di prezzo tra la seconda e la prima classe per il percorso a servizio completo calcolata in base alla medesima tariffa.

Analogamente, se il percorso del viaggio comprende uno o più tratti di linea con servizio di sola terza classe, il prezzo del biglietto delle classi superiori si determina aggiungendo, al prezzo del biglietto di terza classe per l'intero percorso, la differenza di prezzo tra la classe superiore e la terza. Quando il percorso del viaggio comprende contemporaneamente uno o più tratti di linea con servizio di seconda e terza classe ed uno o più tratti di linea con servizio di sola terza classe, al prezzo del biglietto di terza classe si aggiungono le differenze di prezzo calcolate separatamente per il percorso a servizio completo e per quello a servizio di seconda e terza classe.

Se i percorsi con limitazione di servizio sono intermedi, le differenze di classe si calcolano sul cumulo dei percorsi cui si riferiscono.

Se tassando tutto il percorso col prezzo della classe del biglietto da rilasciare risulta un prezzo più basso, si riscuote quest'ultimo.

Le presenti norme non si applicano ai viaggi che si effettuano in base alle tariffe del precedente paragrafo 2.

§ 4. — *Itinerario.* — I biglietti sono rilasciati per la via più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione o per una fra le vie ammesse dall'Amministrazione come deviazioni.

I biglietti rilasciati per una deviazione ammessa sono valevoli anche per le altre vie ammesse più brevi.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire un prezzo comune per due o più vie.

§ 5. — *Validità dei biglietti.* — I biglietti per percorrenze non oltre 200 km. sono valevoli per iniziare il viaggio esclusivamente nel giorno nel quale sono distribuiti.

I biglietti per percorrenze di oltre 200 chilometri hanno la validità di un giorno per ogni 100 chilometri di percorrenza. Il centinaio di chilometri incominciato si considera come compiuto.

Il viaggio può essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello d'acquisto del biglietto, ferma restando la validità di questo, che non viene per ciò in alcun modo prolungata.

§ 6. — *Fermate intermedie.* — Il viaggiatore ha facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie, con biglietto di percorrenza:

da km. 201 a km. 400, una volta;
da km. 401 a km. 600, due volte;
da km. 601 a km. 800, tre volte;
da km. 801 a km. 1000, quattro volte;
oltre 1000 km., cinque volte.

L'uso delle fermate non è subordinato ad alcuna speciale formalità da parte del viaggiatore.

La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Art. 21. — VIAGGI DI DOPPIA CORSA.

Nel caso di riduzioni di cui al § 2 dell'art. 20 può essere richiesto il pagamento contemporaneo di una corsa di andata e di una di ritorno. Per tali viaggi l'Amministrazione rilascia un biglietto di doppia corsa, che si considera come due distinti biglietti di corsa semplice e come emesso per la corsa di ritorno all'atto in cui è fatto vidimare dalla stazione della località iniziale della corsa di ritorno. Pertanto, le norme specificate all'articolo precedente si applicano distintamente a ciascuna corsa.

Nella corsa di andata il biglietto, se a due sezioni, deve essere presentato con le due sezioni unite. Presentando solamente la sezione di andata senza esibire nello stesso tempo quella di ritorno, il viaggiatore incorre nella perdita del biglietto ed è considerato come sprovvisto di recapito di viaggio.

All'arrivo il biglietto, se a due sezioni, deve essere presentato agli agenti dell'Amministrazione, i quali staccano quella di andata e restituiscono l'altra al viaggiatore per il ritorno. Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi che la sezione restituitagli all'arrivo sia quella valevole per la corsa di ritorno.

Per ciascuna concessione viene stabilito il termine di tempo entro il quale la corsa di ritorno deve essere iniziata. Il viaggiatore deve curare che, prima di accedere al treno per iniziare la detta corsa, gli venga vidimato il biglietto dalla stazione, col timbro a data.

Decorso il termine di tempo di cui al precedente capoverso, la corsa di ritorno non può essere più incominciata ed il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso.

L'Amministrazione può stabilire per determinate riduzioni norme particolari anche in deroga a quelle del presente articolo.

CAPO VI

TARIFFE PER VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

Art. 22. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. — *Specie dei biglietti.* — L'Amministrazione può istituire le specie di biglietti di andata e ritorno qui appresso elencate, valevoli per effettuare una corsa di andata e una di ritorno:

A) *Biglietti di andata e ritorno ordinari.* Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi, le quali distino non oltre 250 km., nonchè, qualunque sia la distanza, fra le stazioni dei capoluogo di provincia e la stazione del capoluogo della rispettiva regione e viceversa. È peraltro in facoltà dell'Amministrazione di istituire eccezionalmente per determinate relazioni biglietti di andata e ritorno ordinari per distanze superiori a quella anzidetta di 250 km.

B) *Biglietti di andata e ritorno speciali.* Questi biglietti si possono emettere fra due determinate stazioni per motivi di concorrenza o per altre cause, in base alle leggi relative.

C) *Biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati.* Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni le quali distino non oltre 100 km. Essi sono rilasciati in destinazione di comuni prevalentemente rurali dove abbia luogo una fiera od un mercato a ricorrenza periodica od eccezionale con esclusione dei grandi centri e delle località dove la fiera od il mercatdo si tenga giornalmente. La emissione dei biglietti è stabilita dall'Amministrazione caso per caso.

D) *Biglietti di andata e ritorno festivi.* Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni distanti non oltre 250 chilometri. Essi sono rilasciati da qualsiasi stazione in destinazione di Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, ed altri centri importanti che l'Amministrazione stabilisce caso per caso.

E) *Biglietti di andata e ritorno di fine settimana.* Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni distanti non oltre 250 km. Essi sono rilasciati in destinazione di località mèta di gite e di escursioni che l'Amministrazione stabilisce.

F) *Biglietti di andata e ritorno per manifestazioni.* Questi biglietti si possono emettere, in base alle leggi relative, in occasione di feste, fiere, concorsi, esposizioni e simili manifestazioni.

§ 2. — *Itinerario - Modalità.* — I biglietti di andata e ritorno si rilaciano per la via più breve fra la stazione di partenza e quella di destinazione di ciascuna corsa, ovvero per una via più lunga purchè compresa fra le deviazioni di cui all'articolo 20, § 4. In quest'ultimo caso il biglietto è ritenuto valevole anche per altre vie ammesse più brevi.

La stazione di confine destinataria della corsa di ritorno può essere diversa da quella di entrata in Italia nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni, che si rilasciano a favore dei viaggiatori provenienti dall'estero o dalle colonie ed ivi residenti, purchè ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Analogamente, la stazione di confine dalla quale ha inizio la corsa di ritorno in Italia può essere diversa da quella destinataria dell'andata nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni, che si rilasciano a favore dei viaggiatori diretti a manifestazioni aventi luogo all'estero o nelle colonie, purchè ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Gli itinerari suddetti sono stabiliti soltanto se chiesti espressamente dal viaggiatore al momento dell'acquisto del biglietto.

I biglietti di andata e ritorno sono nominativi, ad eccezione di quelli ordinari e speciali. I biglietti di andata e ritorno festivi e quelli di fine settimana possono essere tanto individuali, quanto collettivi per gruppi di almeno cinque persone adulte i cui componenti viaggino — sia pure in classi diverse — col medesimo itinerario, nel medesimo treno e pel medesimo scopo.

§ 3. — *Prezzi.* — I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 2.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno speciali sono determinati in base alle leggi relative conformemente al precedente § 1, comma *B*).

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 5.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno festivi e di quelli di fine settimana si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 5 per viaggi individuali, ed a tariffa n. 7 per i viaggi collettivi.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni sono fissati in base alle leggi relative conformemente al precedente § 1, comma *F*). Quando la stazione di destinazione della corsa di ritorno è diversa da quella di partenza della corsa di andata, oppure la stazione iniziale della corsa di ritorno è diversa da quella di destinazione del viaggio di andata, oppure, nei casi ammessi, le stazioni di inizio e di destinazione della corsa di andata sono ambedue diverse da quella del ritorno, il prezzo del biglietto si ottiene raddoppiando quello di una percorrenza pari alla metà del percorso complessivo delle due corse.

Ai viaggi in base alle presenti tariffe non è applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 per i ragazzi dai 4 ai 10 anni, eccetto il caso di biglietti in servizio diretto internazionale.

Le norme indicate all'art. 20, § 3, per le linee con servizio limitato di classi, sono applicabili ai viaggi effettuati con i biglietti di andata e ritorno ordinari.

Art. 23. — *Validità dei biglietti.*

I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare la corsa di andata esclusivamente nel giorno nel quale sono distribuiti. Per i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni, se la corsa di andata è per percorrenza di oltre 200 km., questa può tuttavia essere iniziata anche in qualunque giorno successivo entro la validità del biglietto che non viene per ciò in alcun modo prolungata; il viaggiatore nel viaggio di andata deve regolare la partenza e le fermate intermedie che fossero ammesse, in modo da giungere a destinazione non oltre il giorno di chiusura della manifestazione.

La durata della validità dei biglietti di andata e ritorno ordinari è stabilita come appresso:

per distanze fino a 100 km. giorni 2;
per distanze da 101 a 150 km. giorni 3;
per distanze da 151 a 200 km. giorni 4;
per distanze da 201 a 250 km. giorni 5;
per distanze di oltre 250 km. giorni 6.

Nella ricorrenza dei giorni festivi, l'elenco dei quali è indicato nell'allegato n. 3, la validità dei biglietti è prorogata come specificato nei due successivi capoversi, senza che in nessun caso venga diminuita la durata della validità ordinaria di cui sopra.

I biglietti distribuiti il giorno precedente uno festivo valgono pel ritorno fino a tutto il giorno susseguente al festivo. Quando ricorrono due giorni festivi consecutivi i biglietti distribuiti nel giorno precedente i due festivi o nel primo giorno festivo, valgono pel ritorno fino a tutto il giorno susseguente ai festivi. Quando fra due giorni festivi intercedono uno o due giorni feriali, i biglietti distribuiti a cominciare dal giorno precedente il primo festivo valgono pel ritorno a tutto il giorno susseguente il secondo festivo.

Per la festa della Pasqua di Resurrezione, i biglietti distribuiti il venerdì che la precede e nei seguenti giorni di sabato e domenica valgono, pel ritorno, fino a tutto il martedì successivo. Per la festa di Natale, i biglietti distribuiti nei giorni 23, 24 e 25 dicembre valgono pel ritorno fino a tutto il 27 successivo. Se il giorno 23 od il 27 cadono di domenica, il prolungamento della validità è esteso nel primo caso ai biglietti distribuiti il 22 e nel secondo a tutto il 28. Per la festa di Capo d'Anno i biglietti distribuiti nei giorni 30 e 31 dicembre valgono pel ritorno a tutto il 2 gennaio. Se il giorno 30 dicembre od il 2 gennaio cadono di domenica, il prolungamento della validità è esteso nel primo caso ai biglietti distribuiti il 29 dicembre e nel secondo caso a tutto il 3 gennaio.

I biglietti di andata e ritorno speciali hanno la stessa validità di quelli ordinari, ammenochè l'Amministrazione non stabilisca diversamente.

I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati sono distribuiti di regola prima delle ore 10 antimeridiane nei giorni di fiera o di mercato e sono valevoli per viaggiare nel solo giorno di loro emissione.

I biglietti di andata e ritorno festivi sono distribuiti nei giorni festivi. Il viaggio di ritorno deve essere iniziato non oltre le ore 9 del giorno seguente il festivo. Quando ricorrono due giorni festivi consecutivi, i biglietti distribuiti valgono pel ritorno non oltre le ore 9 del giorno susseguente ai festivi.

I biglietti di andata e ritorno di fine settimana sono distribuiti nel giorno precedente il festivo oppure in questo. Il viaggio di ritorno deve essere iniziato nel giorno festivo ovvero nel giorno feriale susseguente. Quando ricorrono due giorni festivi consecutivi ovvero intercalati da un giorno feriale, i biglietti distribuiti valgono pel ritorno fino al giorno feriale susseguente l'ultimo festivo. I biglietti emessi il giorno precedente il festivo non valgono per iniziare la corsa di ritorno nel giorno stesso di distribuzione.

È in facoltà dell'Amministrazione di stabilire la durata della validità dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni. L'Amministrazione fissa inoltre, di volta in volta, il periodo di distribuzione ed ogni altra modalità e condizione. La validità di questi biglietti può essere, a richiesta del viaggiatore, prorogata prima della scadenza in una o più volte fino a raddoppiare la loro primitiva validità. Per ogni giorno indivisibile di proroga è dovuto un supplemento pari al 2 % dell'intero prezzo del biglietto. La proroga deve essere chiesta alla stazione di destinazione della corsa di andata, dopo effettuata la corsa di andata e prima dell'inizio di quella di ritorno. L'Amministrazione può stabilire un minimo di giorni per ciascuna proroga.

I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare la corsa di ritorno nel giorno nel quale sono vidimati ai sensi del successivo art. 25. Tuttavia per i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni, se la corsa di ritorno è di oltre 200 km., questa può essere iniziata anche in qualunque giorno successivo entro la validità del biglietto che non viene per ciò in alcun modo prolungata.

Art. 24. — Fermate intermedie. Abbreviazioni del percorso.

§ 1. — *Fermate intermedie.* — I biglietti di andata e ritorno ordinari, speciali, per fiere e mercati, festivi e di fine settimana non danno diritto a fermate intermedie.

I biglietti di andata e ritorno per manifestazioni non danno parimenti diritto a fermate intermedie, ammenochè l'Amministrazione non stabilisca diversamente. Se il viaggiatore è munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni rilasciato da stazioni di confine e comprovi con passaporto o con documento equivalente di risiedere all'estero o nelle colonie, può effettuare fermate intermedie in numero illimitato in ogni caso.

§ 2. — *Abbreviazione del viaggio di andata.* — Il portatore dei biglietti di andata e ritorno ordinari ha facoltà di scendere, durante la corsa di andata, in una stazione che preceda quella di destinazione indicata dal biglietto, ma perde il diritto di continuare tale corsa e, per i biglietti a due sezioni, deve riconsegnare la sezione di andata.

Non è consentito invece ai portatori delle altre specie di biglietti di terminare la corsa di andata ad una stazione precedente quella di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione del viaggio di andata, il viaggiatore deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo, più una soprattassa di lire cinque, perde il diritto alla prosecuzione ed al viaggio di ritorno, ed il biglietto di andata e ritorno viene ritirato. Quando la differenza fra i prezzi dei due biglietti di cui sopra risulta a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'articolo 10, § 3.

§ 3. — *Abbreviazione del viaggio di ritorno.* — Il portatore dei biglietti di andata e ritorno ordinari ha facoltà di iniziare la corsa di ritorno da qualunque stazione compresa nel percorso; la medesima facoltà hanno i portatori delle altre specie di biglietti a condizione però che sul biglietto facciano praticare dal capo stazione della località destinataria della corsa di andata, l'annotazione: *Vale per iniziare la corsa di ritorno da.........* Il portatore di qualsiasi specie di biglietti di andata e ritorno ha facoltà di terminare la corsa di ritorno in una stazione precedente a quella di destinazione di detta corsa. In tutti i casi previsti dal presente paragrafo non compete al viaggiatore alcun rimborso per il percorso non effettuato.

Art. 25. — Condizioni particolari.

§ 1. — *Presentazione dei biglietti.* — Nella corsa di andata il biglietto, se a due sezione, deve essere presentato colle due sezioni unite. Presentando solamente la sezione di andata, senza esibire nello stesso tempo quella di ritorno, il viaggiatore incorre nella perdita del biglietto e viene considerato come sprovvisto di recapito di viaggio.

All'arrivo, il biglietto, se a due sezioni, deve essere presentato agli agenti dell'Amministrazione i quali staccano quello di andata e restituiscono l'altra al viaggiatore pel ritorno. Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi che la sezione restituitagli all'arrivo sia quella valevole per la corsa di ritorno.

Il viaggiatore deve curare che, prima di accedere al treno per incominciare la corsa di ritorno, gli venga vidimato il biglietto dalla stazione. Tale vidimazione, nel caso di biglietto che non consenta l'apposizione su di esso del timbro della stazione, è effettuata mediante foratura dagli agenti di servizio nelle sale di accesso al treno. Eccezionalmente, e per i soli biglietti di andata e ritorno ordinari, la foratura di cui sopra può essere richiesta dai viaggiatori anche al personale del treno.

Quando è prescritto il timbro del Comitato organizzatore della manifestazione, il viaggiatore munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni, deve curare l'apposizione del timbro sul biglietto prima di presentare questo alla vidimazione per la corsa di ritorno.

§ 2. — *Prosecuzione di corsa nel viaggio di andata.* — Il viaggiatore, che nel viaggio di andata volesse proseguire la corsa per una stazione più lontana di quella indicata nel biglietto, deve avvertirne il personale del treno e pagare il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria per tutto il percorso dalla stazione da cui ha incominciato il viaggio fino a quella ove intende recarsi, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato. Se il prezzo del biglietto di corsa semplice di cui sopra fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza gli viene rimborsata a cura delle stazioni, con l'osservanza delle norme di cui l'articolo 10, § 3.

Il viaggiatore che trascura di avvertire il personale del treno e prosegue il viaggio per una stazione più lontana, è tenuto a pagare un biglietto di corsa semplice a tariffa ordi-

naria per tutto il percorso dalla stazione in cui ha incominciato il viaggio sino a quella ove intende discendere più una soprattassa pari al prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria — col massimo di lire venti — pel percorso di prosecuzione effettuato irregolarmente, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato. Anche in questo caso, se l'importo dovuto dal viaggiatore fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza gli viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'articolo 10, § 3.

§ 3. — *Treni non ammettenti viaggiatori con biglietto di andata e ritorno.* — Il viaggiatore munito di biglietto di terza classe, il quale desideri di valersi nella corsa di ritorno di un treno diretto non avente carrozze di detta classe, o che, avendole, non ammetta in esse viaggiatori con biglietti di andata e ritorno, può prendere posto in detto treno unicamente alla condizione che passi in classe superiore, pagando la relativa differenza di prezzo.

Il viaggiatore munito di biglietto di prima o seconda classe, il quale desideri di valersi nella corsa di ritorno di un treno che non ammetta viaggiatori con biglietto di andata e ritorno, può prender posto in detto treno pagando la differenza fra l'importo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice e la metà del prezzo del biglietto di andata e ritorno.

§ 4. — *Biglietti scaduti di validità.* — Decorsi i termini di cui all'art. 23, il viaggio di ritorno non può essere più incominciato, nè ripreso dopo una fermata intermedia. Se però il viaggiatore, alla mezzanotte che segna la scadenza del biglietto, trovasi regolarmente in treno in corso di viaggio di ritorno, ha diritto di continuarlo fino alla stazione di arrivo indicata sul suo biglietto senza fermate intermedie.

CAPO VII.

TARIFFE PER TRASPORTI SPECIALI

Art. 26. — Treni straordinari.

Possono aver luogo treni straordinari tanto pel trasporto di persone, quanto per quello contemporaneo di persone e di cose.

Le domande di treni devono essere fatte per iscritto e deve essere pagata contemporaneamente la tassa di deposito indicata nell'allegato n. 1.

Ai treni straordinari si applicano i prezzi della tariffa numero 10.

Se per causa di chi richiese il treno la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non darvi più corso e le rimane devoluto il deposito.

L'Amministrazione può rifiutarsi di effettuare i treni straordinari ogni qualvolta li giudichi incompatibili con le esigenze di servizio.

Art. 27. — Compartimenti interi.

I viaggiatori che vogliono a loro disposizione un intero compartimento in carrozza ordinaria devono pagare l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice quanti sono i viaggiatori stessi, con un minimo di 5 biglietti a tariffa intera per un compartimento di sei posti, di 6 biglietti a tariffa intera per un compartimento di sette od otto posti, e di 8 biglietti a tariffa intera per un compartimento di nove o dieci posti.

L'Amministrazione non è tenuta a consentire l'uso di compartimenti interi con un numero di posti inferiore a sei. Ove lo consenta, i viaggiatori devono pagare l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice quanti sono i posti esistenti nel compartimento.

Per l'uso dei compartimenti interi da parte di viaggiatori muniti alcuni di biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice ed altri di biglietti di altre specie, oppure muniti tutti di questi ultimi biglietti, è dovuto, in aggiunta ai prezzi pagati per i posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice quanti sono i rimanenti posti esistenti nel compartimento; salvo che sia più conveniente per i viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni di cui ai precedenti capoversi.

In tutti i casi, in aggiunta ai prezzi suddetti, è dovuto, per ogni compartimento il diritto fisso indicato nell'Allegato numero 1.

Nel caso di biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, l'uso dei compartimenti interi si accorda separatamente per la corsa di andata o per quella di ritorno.

I viaggiatori che domandano di passare da treno a treno senza trasbordo, nella stessa carrozza, devono pagare per tutto il percorso a carico, la tassa stabilita all'Allegato n. 1, oltre quella, stabilita anche dal detto allegato, per gli eventuali percorsi a vuoto che si dovessero effettuare pel soddisfacimento della domanda.

La concessione dei compartimenti interi e quella di proseguire con la stessa carrozza senza trasbordo, vengono fatte compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28.

Carrozze salone e saloncini dell'Amministrazione.

Alle carrozze salone ed ai saloncini dell'Amministrazione si applica la tariffa n. 11.

Sono inoltre dovuti, per ogni carrozza, i diritti fissi indicati nell'Allegato n. 1.

I viaggi con carrozze salone o con saloncini vengono consentiti compatibilmente con le esigenze del servizio.

L'Amministrazione non assume alcun impegno di fornire una determinata carrozza che fosse richiesta.

Le domande devono essere fatte in iscritto ed indicare: l'itinerario che intendesi compiere; le fermate intermedie e la rispettiva durata; il numero delle persone viaggianti; i giorni ed i treni di viaggio.

All'atto della domanda deve essere effettuato il deposito del diritto fisso indicato nell'Allegato n. 1 per le prime 72 ore, il quale deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il richiedente non usi della carrozza o del saloncino nel giorno e col treno fissati.

L'impiego della carrozza decorre dall'ora dell'inizio del viaggio e cessa col termine di questo; agli effetti del computo del diritto fisso il periodo delle prime 72 ore si considera come indivisibile ed il tempo successivo si calcola ad intervalli indivisibili di 24 ore ciascuno.

Col pagamento delle tasse suddette resta a disposizione dei viaggiatori l'intera carrozza, eccezione fatta per i saloncini i cui compartimenti laterali restano a disposizione dell'Amministrazione. Se i viaggiatori intendono riservarsi anche detti compartimenti laterali devono pagare per ciascuno di essi anche le tasse di cui ai primi tre capoversi dall'art. 27 e, se i detti compartimenti offrono posti a letto, devono pagare in aggiunta e per ogni letto un supplemento pari al prezzo di un biglietto di prima classe a tariffa n. 3.

Art. 29. — Carrozze dei privati.

§ 1. — *Carrozze salone.* — Il trasporto dei viaggiatori in carrozze salone dei privati è consentito dall'Amministrazione quando lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio e purchè le carrozze soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale.

Ai trasporti suddetti si applica la tariffa n. 12.

Il deposito permanente di tali carrozze salone, nelle stazioni che siano in condizioni di ricoverarle, viene regolato da convenzione speciale e le spese di conservazione, riparazione ed assicurazione sono a carico del proprietario.

§ 2. — *Carrozze caricate sopra vagoni.* — È dovuto l'importo di un biglietto di prima classe per ogni viaggiatore, ovvero di seconda classe per ogni domestico, ferme le facilitazioni concesse ai ragazzi di cui l'art. 7, oltre alle tasse previste dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.*

Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette dei colli bagaglio eccedenti i limiti di peso stabiliti dalle sopraindicate tariffe per il trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori, ovvero dei cani ed altri animali, ovvero dei colli merce, ecc., devono riscuotersi le tasse rispettive.

Art. 30. — Ammalati e dementi.

§ 1. — *Compartimenti separati.* — Per il trasporto degli ammalati e dei dementi in compartimenti separati delle vetture ordinarie, si applicano i prezzi previsti all'art. 27.

§ 2. — *Carrozze con compartimento per ammalati.* — Per il trasporto di ammalati con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione è dovuto, oltre le tasse accessorie indicate all'art. 28, l'importo di 7 biglietti ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 per la classe della carrozza. Con tale pagamento possono prendere posto nella carrozza 5 persone oltre l'ammalto. Ogni persona in più deve munirsi di un biglietto della classe della carrozza.

Col pagamento delle tasse suddette resta a disposizione dei viaggiatori il compartimento centrale della carrozza, mentre i compartimenti laterali restano a disposizione dell'Amministrazione. Se i viaggiatori intendono riservarsi anche detti compartimenti laterali devono pagare per ciascuno di essi anche le tasse di cui ai primi tre capoversi dell'art. 27 e, se i detti compartimenti offrono posti a letto, devono pagare in aggiunta e per ogni letto un supplemento pari al prezzo di un biglietto a tariffa n. 3 per la classe della carrozza.

§ 3. — *Ammalati da trasportare nel proprio letto caricato sopra vagoni.* — L'Amministrazione può consentire, quando lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio, l'uso di un vagone per il trasporto degli ammalati nel proprio letto.

Le tasse da aplicarsi sono quelle stabilite dalla tariffa n. 13.

All'atto della domanda deve essere effettuato il deposito indicato nell'Allegato n. 1. Tale deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il trasporto non abbia più luogo nel giorno e col treno convenuti.

§ 4. — *Regole comuni ai trasporti degli ammalati e dei dementi.* — Gli ammalati ed i dementi debbono essere denunciati preventivamente alla stazione di partenza da parte di chi richiede il loro trasporto.

Se si tratta di trasporto di persone affette da malattia infettiva per cui si renda necessaria la disinfezione, la stazione di partenza deve riscuotere la relativa spesa nella misura indicata nell'Allegato n. 1.

Art. 31. — Carrozze con compartimento per trasporto feretri.

Per il trasporto dei feretri con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione sono dovute la metà della tassa di un saloncino di cui all'art. 28, più le tasse previste dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose* per il trasporto dei feretri. Con tale pagamento hanno diritto a prendere posto nella carrozza speciale 3 persone.

Ogni persona in più deve munirsi di un biglietto di prima classe a tariffa n. 5.

Art. 32. — Regole comuni per i trasporti speciali.

Ove l'Amministrazione, per soddisfare le richieste dei viaggiatori, dovesse far viaggiare a vuoto le sue carrozze per portarle al punto di partenza, ha facoltà di esigere le tasse di percorso a vuoto indicate nell'Allegato n. 1 e, se trattasi di materiale di altra amministrazione, anche il nolo che dovesse eventualmente corrispondere.

Inoltre per ogni fermata intermedia, anche di carrozze private, e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, l'Amministrazione ha facoltà di esigere le tasse di sosta indicate nell'Allegato n. 1.

Nel caso che l'effettuazione dei trasporti sia richiesta — e sia consentita dall'Amministrazione — con treni classificati rapidi, è dovuto per ogni viaggiatore il supplemento stabilito all'art. 19, § 2, ferme restando le altre tasse contemplate dal presente Capo. Quando queste prevedono il pagamento d'un numero minimo di biglietti, il supplemento per treni rapidi deve essere pagato per tale numero minimo di viaggiatori.

Capo VIII.

TARIFFE PER VIAGGI IN COMITIVA.

Art. 33. — Limiti di applicazione.

§ 1. — *Composizione delle comitive e prezzi applicabili.* — Alle comitive viaggianti con un medesimo treno e per il medesimo scopo, si applicano i prezzi delle seguenti tariffe senza tener conto delle norme previste dall'art. 20, § 3, nel caso di linee a servizio limitato di classi:

a) tariffa n. 3 per comitive di almeno 8 persone adulte;
b) tariffa n. 4 per comitive di almeno 51 persone adulte;
c) tariffa n. 5 per comitive di almeno 101 persone adulte.

L'Amministrazione può consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtù di una tariffa diretta internazionale, di effettuare isolatamente parte del viaggio.

Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facoltà di consentire, a suo giudizio, il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purchè trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Per le comitive di almeno 50 persone può essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di tre conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore è rilasciato per la classe occupata dalla maggioranza dei viaggiatori.

§ 2. — *Itinerari.* — Gli itinerari che a norma delle tariffe di cui all'art. 20 non costituiscono un viaggio di corsa semplice sono tassati come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla metà di quella complessiva. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati come altrettanti viaggi distinti e tassati separatamente.

§ 3. — *Limitazioni.* — Nessuna riduzione è consentita per i viaggi in carrozze speciali di cui al capo VII.

Il trasporto delle comitive, tanto con treni ordinari chē straordinari, può aver luogo solo in quanto lo consentano le esigenze del servizio.

§ 4. — *Richiesta di materiale apposito e di proseguimento senza trasbordo.* — Se per il viaggio della comitiva si rende necessaria l'aggiunta ai treni ordinari di apposito materiale, si può richiedere un deposito di garanzia, per ogni carrozza, nella misura indicata nell'Allegato n. 1; deposito che rimane acquisito all'Amministrazione qualora il viaggio non abbia luogo nel giorno e col treno convenuti. Questo deposito è richiesto una sola volta all'inizio del viaggio. Se l'aggiunta di materiale è richiesta dalla comitiva, essa deve pagare almeno i quattro quinti dei posti offerti dalle carrozze nonchè le tasse di percorso a vuoto indicate nell'Allegato n. 1, per ogni carrozza per la quale tale trasporto ha avuto luogo.

La comitiva può chiedere di proseguire con le stesse carrozze senza trasbordo, a condizione che siano pagati almeno quattro quinti dei posti offerti. In questo caso è dovuta la tassa stabilita nell'Allegato n. 1 per la prosecuzione senza trasbordo delle carrozze ordinarie.

Se il detto materiale, durante il trasporto, deve sostare in stazioni intermedie oltre 24 ore, sono dovute le tasse di sosta indicate nell'Allegato n. 1.

Art. 34. — Treni straordinari.

Per il trasporto, con treni straordinari appositamente richiesti, delle comitive fruenti della presente tariffa, l'importo minimo per ogni treno non può essere inferiore a quello stabilito dalla tariffa n. 10, § 2.

Se nel treno prendono posto viaggiatori di classe differente, devono essere pagati, per tutta la percorrenza del treno, con la tariffa competente al trasporto, almeno quattro quinti dei posti offerti in ciascuna classe.

Fermo restando l'importo minimo per treno di cui al primo e secondo capoverso, è ammesso che la comitiva, diretta tutta alla stazione terminale dello straordinario, sia completata lungo l'itinerario, purchè ogni gruppo sia composto di almeno dieci viaggiatori. E' pure ammesso che la comitiva partente tutta dalla stazione di origine dello straordinario possa discendere lungo l'itinerario per gruppi di almeno dieci persone.

I gruppi di cui al precedente capoverso fruiscono della tariffa ridotta, ciascuno per la propria percorrenza.

I prezzi minimi indicati ai due primi capoversi del presente articolo devono essere coperti dalla comitiva che fruisce dell'intero percorso del treno straordinario. Ai gruppi secondari si rilasciano biglietti separati sui quali deve praticarsi l'annotazione:

« *Il presente biglietto non è valevole se non è presentato unitamente a quello della comitiva viaggiante da* . . . . *a* . . . . *col treno n.* . . . . . ».

All'atto della richiesta del treno straordinario deve essere versato un deposito cauzionale nella misura indicata nell'Allegato n. 1. Se per causa di chi richiese il treno la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar più corso al trasporto e le rimane devoluto il deposito.

Se per il treno straordinario sono richieste e vengono consentite, durante il percorso, fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione ha facoltà di esigere, per ogni carrozza a disposizione della comitiva e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta indicate nell'Allegato n. 1.

Art. 35. — Validità dei biglietti. Fermate.

I biglietti rilasciati in base alla presente tariffa per effettuare il percorso in tutto od in parte con treni ordinari hanno la validità di giorni 15 se di percorrenza complessiva non superiore ai 500 chilometri, e di giorni 30 se di percorrenza superiore.

Nei percorsi da effettuare con treni ordinari i biglietti danno diritto a parcorrere la via sui medesimi segnata od una via più breve ammessa a norma dell'art. 20, § 4, nonchè ad effettuare un numero illimitato di fermate intermedie la cui durata è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Nei percorsi per i quali è stato richiesto ed effettuato un treno straordinario, i biglietti non sono valevoli che per il detto treno.

Art. 36. — Condizioni particolari.

§ 1. — *Domanda per l'applicazione della tariffa.* — L'applicazione dei prezzi ridotti per viaggi in comitiva è decisa, per comitive di oltre 50 persone, dalla Sezione Commerciale e del Traffico che ha giurisdizione sulla stazione dalla quale avrà inizio il viaggio, e per comitive meno numerose dalla stazione stessa, in seguito a domanda scritta presentata dall'organizzatore o capo della comitiva.

La domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data d'inizio del viaggio se questo deve aver luogo con treni ordinari, e almeno 10 giorni prima se è richiesta per tutto o per parte del percorso la effettuazione di treno straordinario.

Nella domanda debbono essere indicati il numero dei viaggiatori distinti per classe, precisando quanti di essi sono ragazzi di età compresa fra i quattro e i dieci anni, l'itinerario, le fermate, i giorni e treni di viaggio per ogni tratto di percorso.

§ 2. — *Obblighi e responsabilità del capo comitiva.* — Il capo comitiva deve provvedersi, presso la stazione dalla quale ha inizio il viaggio o presso altra che gli riuscisse più comoda, di tante tessere di riconoscimento per quante sono le persone componenti la comitiva. Tali tessere, che l'Amministrazione fornisce al prezzo indicato nell'Allegato n. 1, devono essere debitamente completate a cura del capo comitiva e da lui firmate; esse devono essere presentate alla stazione che rilascia il biglietto affinchè vi sia apposto il timbro a data e vi siano riportati gli estremi del bigletto collettivo emesso. Ogni viaggiatore, prima d'intraprendere il viaggio, deve aver cura di munirsi della propria tessera che egli firma nello spazio a ciò riservato e che deve esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario.

Le tessere dei ragazzi dai quattro ai dieci anni sono firmate e trattenute dal capo comitiva o dalla persona adulta che li accompagna.

I viaggiatori non muniti della tessera sono considerati sprovvisti di biglietto.

All'arrivo nelle stazioni di fermata il capo comitiva deve confermare al capo stazione la data ed il treno del proseguimento.

L'organizzatore della comitiva risponde in solido con i viaggiatori delle somme dovute all'Amministrazione in caso di erronea tassazione, di irregolarità o di abusi.

§ 3. — *Cambio di classe o di treno.* — Il cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore, qualunque sia il numero dei componenti la comitiva che lo richiede, viene consentito nel solo caso che, a giudizio dell'Amministrazione, sia ritenuto compatibile con la disponibilità dei posti nella classe richiesta e tenuto conto della normale composizione del treno.

Il passaggio ad un treno di categoria superiore per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato non può essere richiesto che da tutta la comitiva e vien consentito con le riserve di cui al precedente capoverso.

§ 4. — *Rimborsi.* — L'Amministrazione non è tenuta ad accordare i rimborsi previsti all'art. 10 se le circostanze che danno diritto al rimborso non si verificano per tutti componenti la comitiva.

CAPO IX.

TARIFFA PER VIAGGI CIRCOLARI AD ITINERARIO FISSO.

Art. 37. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione ha facoltà di istituire biglietti per viaggi con itinerari da essa stabiliti.

I prezzi di detti biglietti sono computati in base a quelli di due biglietti a tariffa n. 3 per una percorrenza eguale alla metà della complessiva, senza tener conto delle norme previste all'art. 20, § 3, nel caso di linee a servizio limitato di classi.

I biglietti per viaggi circolari di almeno 400 chilometri di percorso danno facoltà al viaggiatore di effettuare cinque viaggi di diramazione, a tariffa ridotta, per recarsi da una qualunque stazione dell'itinerario ad altra distante non oltre 150 chilometri, situata fuori dell'itinerario stesso, e ritornarne.

Per le diramazioni si applicano le seguenti tariffe:

a) se si tratta di diramazioni a viaggi circolari da 400 a 2000 chilometri, si applica la tariffa n. 5;

b) se si tratta di diramazioni a viaggi circolari di oltre 2000 chilometri, si applica la tariffa n. 7.

Per i viaggi di diramazione è obbligatorio il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno; alla tassazione di questi percorsi non sono applicabili le norme dell'art. 20, § 3, nel caso di linee a servizio limitato di classe. L'itinerario per ciascun viaggio deve essere quello previsto dall'art. 20, § 4.

Art. 38. — BIGLIETTI. VALIDITÀ. FERMATE.

§ 1. — *Distribuzione e specie dei biglietti.* — I biglietti per viaggi circolari si distribuiscono dalle stazioni a ciò autorizzate. Essi sono nominativi.

§ 2. — *Validità dei biglietti.* — La validità dei biglietti è stabilita come segue:

15 giorni per i viaggi di percorso fino a 400 chilometri;

30 giorni per i viaggi di percorso da 401 a 1000 chilometri;

45 giorni per i viaggi di percorso superiore a 1000 chilometri.

Il viaggio può essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello di acquisto, ferma restando la validità del biglietto che non viene per ciò in alcun modo prolungata.

Il periodo di validità del biglietto può essere, prima della scadenza, prorogato in una o più volte fino a raddoppiare la primitiva validità, verso pagamento per ogni giorno indivisibile di proroga, di un supplemento pari all'1 per cento del prezzo pagato originariamente per il biglietto. La prima proroga non può essere inferiore ai 10 giorni.

I biglietti per i viaggi di diramazione, di cui al terzo capoverso dell'articolo 37, si rilasciano della medesima classe del bigietto per viaggio circolare a cui si riferiscono, debbono essere in destinazione di stazioni l'una sempre diversa dall'altra e possono essere richiesti anche in corso di utilizzazione del biglietto di viaggio circolare. Essi debbono essere utilizzati entro i termini di validità del biglietto per viaggio circolare a cui si riferiscono e non sono valevoli se non vengono presentati insieme a quest'ultimo.

§ 3. — *Fermate.* — I biglietti per viaggi circolari danno diritto di effettuare lungo l'itinerario sui medesimi indicato un numero illimitato di fermate intermedie la cui durata è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Sui percorsi di diramazione non sono ammesse fermate intermedie.

Art. 39. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Inizio del viaggio. Visto del biglietto.* — I viaggi circolari possono intraprendersi nell'una e nell'altra direzione, a volontà del viaggiatore; però una volta incominciati in una direzione devono essere continuati nella medesima, non essendo permesso di ripassare su di un tratto di ferrovia già percorso se non quando ciò sia previsto dall'itinerario tracciato sui biglietti.

Allorchè il possessore del biglietto incomincia il viaggio, come ogni volta che intraprende una corsa successiva, deve presentare il biglietto alla stazione di partenza e dichiarare a quale altra intende recarsi, affinchè sia vidimato per la stazione prescelta. Se per altro il viaggiatore vuole fermarsi in una stazione precedente quella per la quale è vistato il biglietto, deve presentarlo all'arrivo al capo della stazione ove discende affinchè questi vi apponga l'annotazione:

Visto arrivare a . . . . col treno . . . . del . . . . .

In caso d'inosservanza di questa disposizione, il viaggiatore va soggetto al pagamento di una penalità di lire 5.

All'inizio della corsa di ritorno di un viaggio di diramazione, il biglietto relativo deve essere fatto vidimare dalla stazione di partenza. Mancando tale vidimazione il viaggiatore va soggetto al pagamento della penalità prevista dal precedente capoverso.

§ 2. — *Interruzione del viaggio.* — Il viaggiatore che vuole interrompere il viaggio in una stazione qualunque per poi riprenderlo ad altra più lontana, recandosi a questa a proprie spese, può farlo a condizione che tale stazione sia compresa nell'itinerario e situata nella stessa direzione in cui il viaggio è stato incominciato, e ne faccia preventiva dichiarazione al capo della stazione in cui interrompe il viaggio, affinchè questi apponga sul biglietto l'annotazione seguente:

Vale per riprendere alla stazione di . . . . . il viaggio interrotto a . . . . . .

§ 3. — *Rimborsi.* — Per questi biglietti non sono ammessi i rimborsi previsti dall'art. 10, § 2, comma *a*).

CAPO X.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI

Art. 40. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento per i periodi di tempo ed ai prezzi risultanti dalla tariffa n. 14. Tali biglietti possono essere anche intestati a due persone aventi comunità d'interesse, ma in tal caso non si rilasciano per una validità inferiore a tre mesi.

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, le linee della rete sono divise in tre categorie come dall'elenco di cui all'Alegato n. 4. L'Amministrazione ha facoltà di disporre il passaggio di linee in categoria diversa da quella assegnata dall'elenco suddetto allorquando l'aumento o la diminuzione del numero dei treni, la istituzione di servizi diretti od altre consimili circostanze giustifichino tale provvedimento.

L'importo degli abbonamenti per linee di 2ª o di 3ª categoria si ottiene applicando i prezzi stabiliti dalla tariffa per le linee di 1ª categoria alle percorrenze di 2ª e di 3ª computate rispettivamente per nove decimi e per otto decimi, con arrotondamento al chilometro superiore.

L'importo degli abbonamenti comprendenti linee ascritte a più categorie si ottiene computando per intero la percorrenza delle linee di 1ª categoria, per nove decimi le percorrenze di 2ª categoria e per otto decimi quelle di 3ª, ed applicando i prezzi di tariffa al percorso — arrotondato al chilometro superiore — risultante dalla somma delle dette percorrenze parziali.

Se l'itinerario del biglietto d'abbonamento comprende uno o più tratti di linea sui quali il servizio, a norma dell'art. 3, § 2, sia per tutti i treni effettuato con limitazione di classi di viaggio, il prezzo del biglietto si calcola per la percorrenza globale e per la classe più elevata richiesta in abbonamento. L'ammontare così ottenuto si diminuisce, però, del prodotto risultante moltiplicando i chilometri tassabili sui quali esiste la limitazione di classi per la differenza tra il prezzo medio chilometrico della classe tassata e quella della classe più elevata esistente nei tratti di linea con limitazione di classe. La diminuzione suddetta si stabilisce in base alla esistenza dei servizi all'atto del rilascio del biglietto. Nessun diritto a rimborso od abbuono di prezzo, come pure nessun aumento si applica per i cambiamenti di servizio che si verificassero durante la validità del bigietto.

Il prezzo degli abbonamenti intestati a due persone è quello stabilito per la classe, durata, percorrenza e categoria di linee richieste, aumentato di un terzo.

In aggiunta al prezzo dell'abbonamento è dovuto il diritto fisso indicato nell'Allegato n. 1, nonchè il deposito cauzionale, pure indicato nel detto Allegato, per la restituzione del biglietto alla scadenza.

Ai biglietti di abbonamento non è applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 per i ragazzi dai 4 a 10 anni.

Art. 41. — Condizioni particolari.

§ 1. — *Stazioni abilitate al rilascio dei biglietti.* — L'emissione dei biglietti ha luogo nelle stazioni fissate dall'Amministrazione.

§ 2. — *Domanda dei biglietti.* — Le domande di biglietti di abbonamento devono essere presentate ad una qualunque stazione almeno 5 giorni prima della data di decorrenza richiesta. Alle stazioni abilitate al rilascio dei biglietti le domande stesse possono essere inviate anche a mezzo postale con lettera raccomandata.

Sono accettate domande ricevute con termini di anticipo minori di 5 giorni, purchè l'abbonato dichiari, nella domanda, di non ritenere responsobile l'Amministrazione del ritardo che avvenisse nella consegna del biglietto e di sottoporsi a perdere il beneficio dell'abbonamento pei giorni di eventuale ritardo.

La domanda dell'abbonamento, stesa su apposito formulario che viene fornito gratuitamente dalle stazioni, deve indicare:

a) il nome, cognome, la paternità, la maternità, la data di nascita, la professione ed il domicilio della persona che si vuole abbonare;

b) le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo, la data di decorrenza ed il modo di pagamento in caso di pagamento rateale.

All'atto della domanda il richiedente è tenuto a pagare il diritto fisso indicato nel penultimo capoverso dell'articolo 40.

Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento il diritto fisso resta acquisito all'Amministrazione.

I biglietti non sono consegnati prima del giorno che precede la decorrenza di validità.

Se il biglietto non viene consegnato entro i 5 giorni di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata alla restituzione al richiedente del diritto fisso, se egli rinuncia all'uso del biglietto. In caso contrario gliene viene rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza.

§ 3. — *Tessere.* — Per la constatazione della propria identità, l'abbonato ha l'obbligo di munirsi di una speciale tessera che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'Allegato n. 1.

A tale uopo l'abbonato deve dimostrare la propria identità personale ed allegare alla domanda di tessera tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, non montata su cartoncino, di formato detto « biglietto da visita » e coll'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro. Tali fotografie devono essere firmate dall'abbonato.

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione.

I libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'Unione postale universale possono fare le veci della tessera speciale sopra indicata.

Per gli abbonamenti da intestarsi a due persone ognuna di esse deve munirsi della tessera suindicata ovvero del libretto di ricognizione.

§ 4. — *Pagamento rateale dell'abbonamento.* — Per gli abbonamenti di durata superiore ad un mese il prezzo può esser pagato in rate mensili, bimestrali, ecc., frazionando la durata dell'abbonamento stesso in più periodi anche non eguali, purchè non inferiori ad un mese o multipli di mese.

In tale caso il pagamento si effettua nel modo seguente:

Primo versamento. — L'abbonato paga il prezzo di un abbonamento di durata uguale a quella assegnata al primo periodo;

Versamenti successivi. — Nei periodi successivi al primo la somma da pagare è stabilita detraendo l'importo già pagato per i periodi precedenti dal prezzo di un abbonamento coprente insieme detti periodi e quello di cui si chiede l'inizio.

La concessione del pagamento rateale è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che ne sia fatta richiesta sulla domanda d'abbonamento;

2° che l'abbonato paghi all'atto della domanda tanti diritti fissi quanti sono i periodi rateali nei quali è diviso l'abbonamento;

3° che la scadenza di ogni periodo coincida con la decorrenza del successivo, non essendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento;

4° che, quando trattasi di abbonamenti per due persone, venga pagata la prima rata per un periodo non inferiore a tre mesi.

Il biglietto che viene originariamente rilasciato deve poi essere presentato dal titolare ad una qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato alla scadenza di ciascun periodo per ottenere, verso il pagamento della rata corrispondente, che il biglietto stesso sia reso valido per il periodo successivo.

Nel caso che questa disposizione non venga osservata ed il biglietto sia utilizzato oltre la scadenza del periodo pel quale fu pagato il prezzo, l'abbonato è soggetto alle disposizioni di cui al § 13.

§ 5. — *Diritti dell'abbonato.* — Il biglietto dà diritto a viaggiare illimitatamente — entro i termini del periodo di validità e nella classe corrispondente — sulle linee per le

quali è valevole. I treni straordinari, purchè in servizio pubblico, sono pure a disposizione dell'abbonato.

L'abbonato deve viaggiare entro i termini della percorrenza indicata sul proprio biglietto, valendosi soltanto della via espressamente designata sul biglietto medesimo, o, in mancanza di tale designazione, della via più breve.

L'abbonamento intestato a due persone può essere utilizzato facoltativamente da una o dall'altra di esse, mai da entrambe contemporaneamente.

Il biglietto è immutabile rispetto sia alla percorrenza, sia al periodo di validità che non è prorogabile per qualsiasi motivo. È però ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore, verso pagamento di un nuovo diritto fisso e della differenza di prezzo fra gli abbonamenti delle due classi, computati per una validità di tanti mesi quanti ne mancano alla scadenza di quello in corso di utilizzazione tenendo presente che la frazione di mese è considerata come mese intero. Nel caso di pagamento rateale la differenza da pagarsi deve essere computata nel modo anzidetto per il mese o per i mesi mancanti a completare il periodo in corso.

§ 6. — *Firma dell'abbonato - Esibizione del biglietto.* — Il biglietto non è valevole se non è firmato in inchiostro dall'abbonato. Esso deve essere esibito insieme alla tessera ad ogni domanda del personale ferroviario il quale può richiedere all'abbonato di confermare la sua identità col ripetere la firma.

§ 7. — *Scadenza del biglietto.* — Per gli abbonati che, alle ore ventiquattro del giorno indicato come ultimo di validità, dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove, in conformità dell'orario ufficiale, il treno fa l'ultima fermata prima delle ore ventiquattro.

§ 8. — *Smarrimento del biglietto.* — In caso di smarrimento è in facoltà dell'Amministrazione di consentire la sostituzione del biglietto smarrito a condizione che l'abbonato ne dia immediato avviso alla stazione più vicina, rimetta una nuova domanda, paghi un nuovo diritto fisso nonchè una sopratassa corrispondente all'1 % del prezzo integrale dell'abbonamento e versi un nuovo deposito cauzionale.

Il nuovo biglietto è rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento di tale domanda.

Nel frattempo l'abbonato non può viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, nè ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo.

La sostituzione dell'abbonamento non può essere ammessa che una sola volta.

§ 9. — *Divieto concernente il traffico dei piccoli colli. — Sanzioni relative.* — È vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di sè nella carrozza, o spedendo come bagaglio, qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi, non facente quindi parte del suo bagaglio personale.

Per effetto di questa disposizione l'abbonato è tenuto — su richiesta del personale ferroviario — ad aprire i colli, tanto se spediti, quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto da eseguirsi con le formalità indicate dalle *Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose.*

Il contravventore alla disposizione del primo capoverso del presente paragrafo incorre nella perdita del biglietto di abbonamento e relativo deposito cauzionale senza diritto ad alcun rimborso e senza pregiudizio dell'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalle *Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose.*

Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui il secondo capoverso del presente paragrafo incorre nelle pene comminate dal *Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate.*

§ 10. — *Riconsegna del biglietto.* — Il biglietto d'abbonamento deve essere riconsegnato ad una qualùnque stazione delle Ferovie dello Stato non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza. Può anche essere restituito a mezzo postale purchè in piego raccomandato e questo sia spedito non oltre il giorno anzidetto.

Avvenendo la riconsegna del biglietto nei modi e nel termine sovraccennati, e sempreché esso risulti completo ed intatto in ogni sua parte, il deposito cauzionale è restituito all'abbonato direttamente dalla stazione che ritira il biglietto oppure nel modo e luogo indicati dall'abbonato se il biglietto viene riconsegnato a mezzo postale.

In ogni altro caso e qualunque sia la ragione per la quale venga oltrepassato il termine della riconsegna, detto deposito non è restituito. Esso può per altro valere per un nuovo biglietto d'abbonamento, purchè richiesto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di quello restituito in ritardo.

Nel caso di biglietto valevole per due persone il deposito è restituito a quello degli abbonati che riconsegna il biglietto e la ricevuta s'intende fatta anche a nome e per conto dell'altro abbonato.

§ 11. — *Rimborsi.* — Nessun rimborso di prezzo, nessun cambiamento di itinerario nè proroga di validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione dei treni, per cambiamenti di servizio, diminuzione di treni e simili, nè per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.

L'abbonato che intende di non più utilizzare il biglietto prima della sua scadenza e ne effettua regolare restituzione ha diritto al rimborso della differenza fra il prezzo pagato e quello di un biglietto d'abbonamento calcolato per il periodo precedente la restituzione stessa, considerando come mese completamente utilizzato la eventuale frazione di mese. I diritti fissi pagati non sono compresi nel detto rimborso che viene effettuato con le norme indicate al § 3 dell'art. 10.

§ 12. — *Biglietti di abbonamento ai supplementi.* — L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi o per treni diretti effettuati con automotrici, di cui all'art. 19, § 2 e 3, a favore del possessore di abbonamenti che diano diritto ad utilizzare detti treni e comprendano nel loro itinerario linee da questi servite.

L'abbonamento ai supplementi si rilascia con scadenza non oltre quella dell'abbonamento principale e per la medesima classe di questo. Il prezzo è il 15 % dell'importo di un abbonamento ordinario per la percorrenza relativa alle linee che sono servite da treni rapidi o da automotrici e che il viaggiatore chiede siano inscritte nell'abbonamento al supplementi.

L'abbonamento ai supplementi deve essere presentato, in corso di viaggio, unitamente all'abbonamento principale, senza di che non è valido.

Se il biglietto di abbonamento principale è ammesso al cambio di classe, detto cambio deve essere effettuato anche per l'abbonamento ai supplementi.

Tutte le altre norme e condizioni degli abbonamenti ordinari, che non siano contrarie a quelle del presente paragrafo, sono estese all'abbonamento ai supplementi.

§ 13. — *Irregolarità e abusi.* — L'abbonato che per una qualsiasi ragione non può presentare il biglietto è soggetto al pagamento delle tasse e soprattasse dovute dai viaggiatori sprovvisti di biglietto.

L'abbonato trovato sprovvisto di tessera o con tessera scaduta di validità deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato

irregolarmente, l'eventuale supplemento per treno rapido od automotrice anche nel caso che sia munito di abbonamento a detti supplementi, nonchè una soprattassa di lire venti.

Se l'abbonato usa il biglietto dopo la scadenza di validità, l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una soprattassa uguale al detto importo, Se l'abbonamento scaduto è quello ai supplementi, l'Amministrazione ha diritto di esigere il supplemento più una soprattassa uguale al supplemento stesso.

Quando l'abbonamento, è usato da persona diversa dell'abbonato, ovvero è comunque alterato nella disposizione e nelle indicazioni, l'abbonato incorre nella perdita dell'abbonamento e del relativo deposito cauzionale. Oltre ciò debbono essere pagate le tasse e soprattasse stabilite al primo capoverso dell'art. 8, § 8.

Se l'abbonamento viene usato per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sui treni o nei recinti delle stazioni, l'abbonato incorre nella perdita del biglietto e relativo deposito cauzionale, senza diritto ad alcun rimborso a norma dell'art. 6.

Capo XI.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SPECIALI.

Art. 42. — Limiti di applicazione.

L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la validità da uno a dodici mesi per gli itinerari indicati nel successivo articolo.

È anche ammesso il rilascio dei biglietti di abbonamento speciali con itinerari comprendenti le linee previste in due qualsiasi delle serie di cui l'articolo seguente, a condizione che l'itinerario risultante non sia identico a quello di un'altra serie.

In congiunzione con l'itinerario dell'abbonamento speciale sono ammessi uno o più percorsi di allacciamento per una o più stazioni fuori dell'itinerario.

Le richieste dei percorsi di congiunzione devono essere fatte insieme con la domanda dell'abbonamento speciale e per la classe, durata e decorrenza dell'abbonamento stesso.

Sui percorsi di congiunzione l'abbonato ha gli stessi diritti ed i medesimi obblighi risultanti dalle condizioni e tariffe per gli abbonamenti speciali.

I prezzi da applicare sono quelli della tariffa n. 15.

Ai biglietti di abbonamento speciali sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente Capo.

Art. 43. — Itinerari dei biglietti.

Gli itinerari per i quali si rilasciano i biglietti sono i seguenti, tenendo presente che nella descrizione degli itinerari la dicitura « *Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato* » deve intendersi riferita alle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato su cui si applicano le presenti *Condizioni e tariffe.*

Intera Rete.

Tutte le linee continentali, sicule e sarde, della rete dello Stato, la traversata dello Stretto di Messina, le linee Brescia-Iseo, Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò C. Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto, le linee di navigazione dei Laghi Maggiore, di Como e di Garda; non sono compresi i tratti Piena confine-S. Dalmazzo di Tenda confine, Cerignola Campagna-Cerignola e le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures, Trento T. V.-Malè.

Serie I.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a nord di quella Ventimiglia stazione-Genova P. P.-Busalla-Villalvernia-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara-Rovigo-Chioggia, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore, Como e Garda nonchè la linea Brescia-Iseo.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures, Trento T. V.-Malè e il tratto Piena confine-S. Dalmazzo di Tenda confine.

Serie II.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova P. P.-Mignanego-Novi-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Napoli Marittima-Cancello-Caserta-Foggia-Manfredonia Città, questa compresa.

Non sono comprese le linee S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo, ed il tratto Civitavecchia-Civitavecchia Marittima.

Serie II-*bis*.

Tutte le linee della Serie II, nonchè tutte le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie III.

Tutte le linee continentali, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Napoli-Aversa-Caserta-Foggia-Manfredonia Città, questa compresa; più la linea Foggia-Lucera, la linea Telese Cerreto-Telese Bagni, le linee di navigazione Villa S. Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima e il tronco Messina Marittima-Messina Centrale; non è compreso il tratto Cerignola Campagna-Cerignola.

Comprende inoltre le linee Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale, Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto.

Serie IV.

Tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, più le linee di navigazione Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima e Messina Marittima-Villa S. Giovanni ed il tronco Villa S. Giovanni-Reggio Calabria C. con diramazione a Reggio Calabria Marittima.

Serie V.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sondrio-Lecco-Usmate Carnate-Milano C.-Piacenza-Parma-Bologna-Faenza-Borgo S. Lorenzo-Dicomano-Pontassieve-Terontola-Foligno-Orte-Roma Termini-Fiumicino, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi di Como e Maggiore. Non comprende il tratto Piena confine-San Dalmazzo di Tenda confine, nè il tratto Civitavecchia-Civitavecchia Marittima.

Serie V-*bis*.

Tutte le linee della serie V più il tratto Civitavecchia-Civitavecchia Marittima, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie VI.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente della linea Iselle T.-Arona-Gallarate-Milano C-Piacenza-Parma-Bologna-Pistoia-Firenze S. M. N.-Empoli-Siena-Chiusi-Orte-Roma Termini, questa compresa, più la linea Roma-Sulmona-Pescara P. N.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi Maggiore, Como e Garda, nonchè la linea Brescia-Iseo.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures, Trento T. V.-Malè, S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie VII.

Tutte le linee del continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea Roma-Sulmona-Pescara C. questa compresa, ed escluso il tratto Cerignola Campagna-Cerignola; più le linee di navigazione Villa S. Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima, e il tronco Messina Marittima-Messina-C.

Comprende inoltre le linee Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale, Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto.

Serie VII-*bis*.

Tutte le linee della Serie VII, la linea Roma Termini-Civitavecchia Marittima, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie VIII.

Tutte le linee della Serie IV e VII.

Serie VIII-*bis*.

Tutte le linee delle Serie IV e VII, la linea Roma Termini-Civitavecchia Marittima, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie IX.

Tutte le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie X.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente di quella Chiasso-Milano C.-Pavia-Voghera-Arquata S.-Busalla-Genova Sampierdarena questa compresa; più il tronco Genova Sampierdarena-Sarzana.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago Maggiore.

Non comprende il tratto Piena confine-S.Dalmazzo di Tenda confine.

Serie XI.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quella Prè S. Didier-Torino-Alessandria-Arquata S.-Voghera-Piacenza-Parma-Modena-Mantova-Verona-Palazzolo sull'Oglio-Bergamo-Cololziocorte O-Chiavenna, questa compresa; più i tronchi Arquata S.-Genova P. P., Modena-Bologna, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico, Colico-Sondrio e Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi Maggiore e di Como.

Serie XII.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente di quella Brennero-Verona-Mantova-Bologna-Ferrara, questa compresa, più i tronchi Bolzano-Malles e Verona-Desenzano del Garda.

Comprende inoltre le linee di navigazione del lago di Garda.

Non comprende le linee: Brunico-Campo Tures; Chiusa Val Gardena-Pian Val Gardena; Trento T. V.-Malè.

Serie XIII.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle Genova P. P.-Mignanego-Novi-Milano-Verona-Padova-Rovigo-Ravenna-Rimini-Faenza-Firenze-Pisa-Genova P. P., queste comprese; più i tronchi Pisa-Livorno, Livorno C.-Lido del Calambrone, Livorno S. Marco-Scalo Navicelli, Rimini-Ancona Marittima, Rovigo-Chioggia e Padova-Venezia S. L.

Serie XIV.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova P. P.-Vezzano-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Roma-Orte-Terni-Fabriano-Albacina-Macerata-Portocivitanova, questa compresa; più il tronco Terni-Aquila.

Serie XV.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Livorno-Empoli-Firenze-Pontassieve-Foligno-Falconara M., questa compresa; fino a quella Napoli Marittima-Cancello-Caianello V.-Sulmona-Pescara C., questa compresa; più i tronchi Livorno C.-Lido del Calambrone, Livorno S. Marco-Scalo Navicelli, Fabriano-Urbino, Falconara M.-Rimini e Ancona-Ancona Marittima.

Non sono cemprese le linee S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Terano.

Serie XVI.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie della Stato, che si trovano a sud di quella Nettuno-Roma-Sulmona-Pescara C. questa compresa, fino alla linea Salerno-Avellino-Benevento-Foggia-Manfredonia Città, questa compresa.

Serie XVII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Iselle Transito-Sesto Calende-Rho-Milano C.-Pavia-Casalpusterlengo-Piacenza-Bologna C.-Nogara-Buttapietra-Verona P. N.-Rovato-Bergamo-Ponte S. Pietro-Lecco-Chiavenna, queste comprese; più i tronchi: Colico-Sondrio, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico, Pavia-Voghera-Tortona-Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P. e Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena.

Serie XVIII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Iselle Transito-Borgomanero-Novara-Alessandria-Arquata Scrivia-Voghera-Pia-

cenza-Milano C.-Brescia-Calolziocorte Olginate-Chiavenna, queste comprese; più i tronchi: Novara-Torino P. N., Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P., Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena, Codogno-Mantova, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico e Colico-Sondrio.

Serie XIX.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad est di quella Padova-Venezia S. L.-Treviso-Susegana-Sacile-Pinzano-Gemona Ospedaletto-Tarvisio C.-Fusine Laghi Transito, questa compresa.

Serie XX.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di S. Candido-Fortezza-Trento-Verona P. N.-Dossobuono-Mantova-Nogara-Bologna C.-Padova-Venezia S. L.-Portogruaro-S. Vito al Tagliamento-Casarsa-Montebelluna-Calalzo Pieve di Cadore, queste comprese; più i tronchi: Fortezza-Brennero-Bolzano Gries-Malles Venosta, Rovigo-Chioggia e Casarsa-Udine. Non sono comprese le linee Trento T. V.-Malè, Brunico-Campo Tures e Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena.

Serie XXI.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Iselle Transito-Beura Cardezza-Arona-Sesto Calende-Laveno Mombello-Gallarate-Milano C.-Pavia-Broni-Tortona-Arquata Scrivia-Alessandria-Torino P. N.-Bardonecchia Confine, queste comprese; più i tronchi: Laveno Mombello-Pino Confine, Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P., Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena e Broni-Piacenza.

Serie XXII.

Tutte le line sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Pré St. Didier-Chivasso-Asti-Alessandria-Arquata Scrivia-Busalla-Genova P. P.-Savona Letimbro-Bastia Mondovì-Cuneo-Saluzzo-Moretta-Airasca-Torino P. N.-Bardonecchia Confine queste comprese; più i tronchi: S. Giuseppe di Cairo-Altare, Ceva-Ormea, Ceva-Lesegno-Mondovì, Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda Confine, Busca-Dronero, Airasca-Pinerolo-Torre Pellice, Bricherasio-Barge e Chivasso-Milano C.

Serie XXIII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Piena Confine-Ventimiglia-Genova P. P.-Busalla-Arquata Scrivia-Tortona-Alessandria-Asti-Acqui-S. Giuseppe di Cairo-Savona Letimbro, queste comprese; più i tronchi: S. Giuseppe di Cairo-Bastia Mondovì-Cuneo, Ceva-Orema, Ceva-Lesegno-Mondovì, S. Giuseppe di Cairo-Altare, Asti-Torino P. N., Tortona-Milano C., Genova P. P.-Carrara Città, Sarzana-Parma e Vezzano-S. Stefano di Magra.

Serie XXIV.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Codogno-Piacenza-Fornovo-Bologna C.-Pistoia-Firenze S. M. N.-Faenza-Rimini-Ravenna-Ferrara-Bologna C.-Nogara-Codogno, queste comprese; più i tronchi: Codogno-Milano C., Fornovo-La Spezia C., Rimini-Ancona Marittima, Ferrara-Venezia S. L., e Rovigo-Chioggia.

Serie XXV.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di S. Stefano di Magra-Vezzano-Livorno C.-Civitavecchia-Roma Termini-Chiusi Bagni di Chianciano-Pontassieve-Borgo S. Lorenzo-Firenze S. M. N.-Pistoia-Lucca-Viareggio, queste comprese; più i tronchi: Livorno C.-Lido del Calambrone, Livorno-S. Marco-Scalo Navicelli, Vezzano-Genova P. P., Campiglia Marittima-Piombino, Borgo S. Lorenzo-Forlì, Pistoia-Bologna C. e Prato-Vernio-Bologna C., S. Stefano di Magra-Equi Terme.

Non sono comprese le linee Civitavecchia-Capranica Sutri-Orte e Attigliano Bomarzo-Viterbo-Roma Trastevere.

Serie XXVI.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Firenze S. M. N.-Empoli-Siena-Chiusi Bagni di Chianciano-Attigliano Bomarzo-Viterbo P. F.-Capranica Sutri-Civitavecchia-Roma Termini-Terni-Foligno-Terontola-Firenze S. M. N., queste comprese; più i tronchi: Livorno C.le-Lido del Calambrone, Livorno S. Marco-Scalo Navicelli, Empoli-Pisa C-Livorno C., Terni-Sulmona, Foligno-Urbino, Fabriano-Ancona Marittima e Albacina-Macerata.

Serie XXVII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Firenze S. M. N.-Terontola-Foligno-Terni-Sulmona-Pescara C.-Ancona Marittima-Ravenna-Lugo-Castel Bolognese-Faenza-Firenze S.M.N., queste comprese; più i tronchi: Castel Bolognese-Bologna C. e Terni-Roma Termini.

Non sono comprese le linee Giulianova-Teramo e S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

Serie XXVIII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Civitavecchia-Roma Termini-Campoleone-Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli Marittima-Cancello-Roccasecca-Avezzano-Sulmona-Terni-Orte-Attigliano Bomarzo-Viterbo Porta Fiorentina-Capranica Sutri-Civitavecchia, queste comprese; più i tronchi: Napoli Piazza Garibaldi-Via Gianturco, Civitavecchia-Grosseto, Palo Cerveteri-Ladispoli, Ponte Galera-Fiumicino, Campoleone-Nettuno, Priverno Fossanova-Terracina, Formia-Gaeta e Sulmona-Pescara C.

Non è compreso il tronco Minturno-Sparanise.

Serie XXIX.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Roma Termini-Campoleone-Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli Marittima-Salerno-Avellino-Rocchetta S. Antonio-Foggia-Benevento-Vinchiaturo-Caianello Vairano-Roma-Termini, queste comprese; più i tronchi: Napoli Piazza Garibaldi-Via Gianturco, Formia-Gaeta, Torre Annunziata C.-Gragnano, Salerno-Potenza Inferiore, Sicignano degli Alburni-Lagonegro e Vinchiaturo-Termoli.

Non sono comprese le linee Roma-Albano-Nettuno, Ciampino-Frascati, Ciampino-Cecchina-Velletri e Segni Paliano-Velletri-Sezze Romano-Priverno-Terracina.

Serie XXX.

Tutte le line sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Ancona Marittima-

Foligno-Roma Termini-Avezzano-Cassino-Cancello-Napoli C.-Aversa-Foggia-Ancona, queste comprese; più il tronco Foligno-Perugia.

Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli P. e Giulianova-Teramo.

Serie XXXI.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Foggia-Benevento-Avellino-Salerno-Paola-Cosenza-Sibari-Taranto-Brindisi Marittima-Foggia, queste comprese; più il tronco Salerno-Napoli C.

Serie XXXII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Foggia-Potenza Inferiore-Metaponto-Brindisi Marittima-Foggia, queste comprese più i tronchi: Foggia-Pescara C., Foggia-Manfredonia Città, Foggia-Lucera, Cervaro-Napoli C., Brindisi-Lecce e Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.

Serie XXXIII.

Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Paola-Reggio Cal. C.-Catanzaro Marina-Sibari-Paola, queste comprese; più i tronchi: Paola-Napoli Marittima, Sibari-Bari C., e i tratti marittimi Villa S. Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria succursale Messina Marittima.

Serie XXXIV.

Tutte le linee sicule sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, situate ad est della linea Fiumetorto-Porto Empedocle, questa compresa; più il tronco Fiumetorto-Palermo C.

Serie XXXV.

Tutte le linee sicule sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, situate ad ovest della linea Fiumetorto-Caltanissetta Xirbi-Licata, questa compresa.

CAPO XII.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, MEDIA, TECNICO-PROFESSIONALE ED ARTISTICA REGI O PAREGGIATI.

Art. 44. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

Agli studenti degli istituti di istruzione superiore, media, tecnico-professionale ed artistica, sia regi, sia pareggiati, si rilasciano biglietti d'abbonamento a prezzo ridotto corrispondente al 50 % dell'importo dell'abbonamento stabilito coi prezzi della tariffa n. 14 per la classe, durata, percorrenza e categoria delle linee richieste e senza tener conto delle norme stabilite all'art. 40 per le linee con limitazioni di classi di viaggio.

La riduzione è applicabile esclusivamente agli studenti che, nell'anno scolastico in corso, sono iscritti presso gli istituti sopra nominati e conservano la qualità di studente.

Gli abbonamenti si rilasciano limitatamente alla percorrenza fra la località che è sede dell'istituto e quella ove dimora lo studente. La percorrenza non deve oltrepassare i 150 km. per gli studenti degli istituti d'istruzione superiore, ed i 100 km. per gli altri. Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone.

Il biglietto di abbonamento non dà diritto a fermarsi nelle stazioni intermedie.

Ai biglietti d'abbonamento per studenti sono applicabili le disposizioni del capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.

Art. 45. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Domanda dei biglietti.* — Le domande di abbonamento devono essere stese sul modello prescritto. Quelle per gli studenti di età inferiore a 21 anno devono essere firmate dai genitori o da chi ne fa le veci i quali assumono la responsabilità sì dell'uso irregolare dei biglietti, che dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti ferroviari da parte dei titolari.

Le domande devono essere inoltre accompagnate:

a) da una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'istituto (Rettore, Direttore, Preside, ecc.), dalla quale risulti che l'istituto è regio o pareggiato ed attestante che esiste nel richiedente la condizione di iscrizione prescritta dall'articolo precedente;

b) da una dichiarazione del Podestà del Comune dalla quale risulti l'effettiva residenza dello studente.

I diritti fissi, da pagarsi all'atto della domanda, sono quelli indicati nell'Allegato n. 1, e si applicano con le modalità stabilite al capo X. All'atto della consegna del biglietto deve esserne pagato l'importo ed il deposito cauzionale.

§ 2. — *Irregolarità ed abusi.* — L'abbonato che scendesse ad una stazione intermedia o ne partisse viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

Gli abbonati pei quali non sussistesse o fosse cessata stabilmente la condizione di studente a termini delle presenti norme sono soggetti alla perdita del biglietto per la restante validità ed inoltre, a forma del § 8 dell'art. 8, al pagamento, per il tempo durante il quale fruirono indebitamente dell'abbonamento per studente, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, più una soprattassa uguale a tre volte la differenza stessa.

CAPO XIII.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, E RISPETTIVE FAMIGLIE.

Art. 46. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

Agli impiegati, agli agenti ed agli operai nonchè alle rispettive persone di famiglia fruenti della *Concessione Speciale C.*; agli ufficiali in servizio permanente effettivo, agli ufficiali di qualsiasi categoria, mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, agli ufficiali in aspettativa per infermità proveniente dal servizio, agli ufficiali di carriera non più in servizio permanente effettivo decorati dell'Ordine militare di Savoia ed ai militari di truppa in servizio continuativo nonchè alle rispettive persone di famiglia fruenti delle riduzioni previste dal *Regolamento pei Trasporti Militari* si rilasciano, per percorrenze non superiori a km. 100, biglietti di abbonamento a prezzo ridotto corrispon-

dente al 50 % dell'importo dell'abbonamento stabilito coi prezzi della tariffa n. 14 per la classe, durata, percorrenza e categoria delle linee richieste e senza tener conto delle norme stabilite all'articolo 40 per le linee con limitazioni di classi di viaggio.

La riduzione è applicabile:

a) nel caso in cui l'impiegato, l'agente, l'operaio, l'ufficiale od il militare di truppa sia autorizzato a stabilire la propria dimora fuori della località in cui presta servizio, ed unicamente per il percorso fra la detta località e quella scelta come dimora;

b) nel caso in cui l'impiegato, l'agente, l'operaio, l'ufficiale od il militare di truppa presti servizio in località disagiata di confine terrestre ed unicamente per il percorso fra la detta località ed il centro urbano viciniore;

c) quando all'impiegato, all'agente, all'operaio, all'ufficiale od al militare di truppa, nonchè alle rispettive persone di famiglia, occorrano cure balneari, termali, climatiche o sanitarie in genere.

Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone.

Nel caso di cui al comma *a*) i biglietti per le persone di famiglia si rilasciano soltanto a condizione che il titolare della riduzione ne sia esso pure provvisto. Le località di confine ed i centri urbani di cui al comma *b*) sono stabiliti dall'Amministrazione.

Ai biglietti di abbonamento rilasciati in base alla presente tariffa sono applicabili le disposizioni del capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.

Art. 47. — Condizioni particolari.

Per ottenere i biglietti di abbonamento l'utente deve farne motivata domanda per il tramite dell'Autorità da cui dipende.

I diritti fissi, da pagarsi all'atto della domanda, sono quelli indicati nell'Allegato n. 1 e si applicano con le modalità stabilite al capo X.

Per i biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non è richiesto deposito cauzionale, ma è fatto ugualmente obbligo di restituire i biglietti, non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza, al proprio Ufficio, a cura del quale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione ferroviaria.

I biglietti non danno diritto a fermarsi nelle stazioni intermedie. L'abbonato che scendesse ad una stazione intermedia o ne partisse viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

L'utente è tenuto responsabile di ogni abuso od inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone della propria famiglia.

Capo XIV.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, ARTIGIANI, OPERAI, BRACCIANTI E PER STUDENTI.

Art. 48. — Limiti di applicazione.

L'Amministrazione può rilasciare biglietti di abbonamento settimanali di seconda o di terza classe valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da compiersi nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, in favore:

a) degli impiegati, artigiani, operai e braccianti per recarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro e ritornarne;

b) degli studenti degli istituti di istruzione superiore, media, tecnico-professionale ed artistica, sia regi, sia pareggiati, per recarsi dal luogo di residenza a quello sede dell'istituto e ritornarne.

Nel caso che le ditte o gli stabilimenti abbiano dovuto ridurre, per speciali esigenze, i giorni lavorativi settimanali, l'Amministrazione può temporaneamente consentire il rilascio dei biglietti per impiegati, artigiani, operai e braccianti valevoli per i soli giorni di effettivo lavoro, riducendone proporzionalmente il prezzo.

L'Amministrazione può rilasciare biglietti di abbonamento festivi di seconda o di terza classe valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da effettuarsi in sei settimane consecutive, cioè quelli di andata il sabato e quelli di ritorno il lunedì, in favore:

a) degli impiegati, artigiani, operai e braccianti per recarsi dal luogo di lavoro a quello di residenza e ritornarne.

b) degli studenti degli istituti di istruzione superiore, media, tecnico-professionale ed artistica, sia regi, sia pareggiati, per recarsi dal luogo sede dell'istituto a quello di residenza e ritornarne.

I biglietti sono rilasciati per percorsi non eccedenti chilometri 100, non danno diritto a fermate intermedie e valgono per viaggiare soltanto con i treni accelerati, omnibus e misti determinati dall'Amministrazione. È in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere o di consentire l'uso di treni di altra categoria.

I biglietti per studenti si rilasciano soltanto agli studenti che, nell'anno scolastico in corso, sono inscritti presso gli istituti di istruzione più sopra nominati e conservano la qualità di studente.

I prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono quelli della tariffa n. 16. Se il percorso del biglietto comprende uno o più tratti di linea nei quali il servizio, a norma dell'art. 3, § 2, sia per tutti i treni effettuato con sola terza classe, il prezzo del biglietto di seconda classe si stabilisce per tutto il percorso in base ai prezzi per questa classe.

Ai biglietti non è applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 per i ragazzi da 4 a 10 anni.

Le disposizioni concernenti il divieto del traffico di piccoli colli di cui all'art. 41, § 9, sono estese ai portatori di questi biglietti. Il bagaglio che i viaggiatori possono portare seco gratuitamente nelle carrozze ai sensi delle *Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose* non può eccedere i cinque chilogrammi.

La tariffa si applica soltanto per quelle relazioni per le quali l'Amministrazione ritiene di istituire i biglietti di cui sopra.

Per fruire della presente tariffa il richiedente deve munirsi di apposita tessera di riconoscimento che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'Allegato n. 1.

Art. 49. — Biglietti e tessere.

§ 1. — *Biglietti*. — I biglietti di abbonamento settimanali sono messi in vendita la domenica nelle stazioni che servono le località di residenza dei richiedenti. Però, in via eccezionale e salvo revoca in ogni tempo, è ammesso che la vendita si faccia anche il lunedì oppure il giorno di inizio del periodo lavorativo settimanale effettivo, purchè il richiedente si presenti alla stazione almeno venti minuti prima della partenza del treno.

I biglietti di abbonamento festivi sono messi in vendita il sabato nelle stazioni che servono i luoghi di lavoro o di studio.

§ 2. — *Tessere*. — La domanda di rilascio della tessera, stesa su apposito formulario che viene fornito gratuitamente, deve essere presentata dal richiedente alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi, accompagnata da tre esemplari della fotografia a mezzo busto non montata su cartoncino e con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro. Gli studenti devono esibire inoltre una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'istituto (Rettore, Direttore Preside, ecc.) dalla quale risulti che l'istituto è regio o pareggiato ed attestante che esiste nel richiedente la condizione di iscrizione prescritta dalla presente tariffa.

Per gli studenti di età inferiore a 21 anni, la domanda deve essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci i quali assumono la responsabilità sì dell'uso irregolare dei biglietti che dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti ferroviari da parte dello studente.

All'atto della consegna della domanda deve essere pagato il prezzo della tessera.

La tessera viene completata a cura della stazione con l'indicazione del nome, cognome, età e professione del richiedente che deve essere conosciuto o deve procurarsi i mezzi per farsi riconoscere da chi la rilascia; questi non consegna la tessera se essa non viene prima firmata ad inchiostro dal richiedente.

Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, il podestà della località di residenza del richiedente certifica la residenza abituale di lui e il luogo di lavoro o di studio ove deve recarsi. Le caselle successive servono per le varianti relative. Le certificazioni riguardanti gli impiegati, artigiani, operai e braccianti, per essere valide, devono essere di data non anteriore a due anni.

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno della emissione, se rilasciate in favore di impiegati, artigliani, operai e braccianti e fino alla chiusura dell'anno scolastico di iscrizione compreso il periodo di vacanze estive, se rilasciate in favore di studenti. Esse non sono valide se mancano delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte.

Art. 50. — Condizioni particolari.

Nessun rimborso o compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonchè per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione dei treni, cambiamento di servizi, diminuzione di treni e simili.

Non è ammesso il passaggio in classe superiore. Chi chiede di viaggiare in classe superiore a quella del biglietto posseduto deve pertanto pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice della classe e per il percorso richiesto.

Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella del proprio biglietto è assoggettato al pagamento del detto prezzo e di una soprattassa di lire venti.

Chi è trovato a viaggiare senza la prescritta tessera o con tessera scaduta di validità deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso irregolarmente effettuato, più una soprattassa di lire venti.

Chi è trovato con biglietto settimanale o festivo a viaggiare con treni od in giorni non ammessi incorre nella perdita del biglietto senza diritto a rimborso, e deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria di corsa semplice per tutto il percorso fatto irregolarmente e per l'ulteriore percorso se intende proseguire. Il biglietto è ritenuto nullo e viene ritirato.

Chi scende ad una stazione intermedia o ne parte, viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

Capo XV.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE.

Art. 51. — Limiti di applicazione.

L'Amministrazione rilascia biglietti di libera circolazione, con validità di 8 o 15 giorni, ai prezzi della tariffa n. 17.

Nessun diritto fisso e deposito cauzionale è dovuto per detti biglietti.

Ai biglietti di libera circolazione sono applicabili le disposizioni del precedente capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente Capo.

Art. 52. — Condizioni particolari.

Il rilascio dei biglietti di libera circolazione da parte delle agenzie o degli uffici all'estero può avvenire, su semplice richiesta verbale del viaggiatore, verso presentazione del passaporto o del documento equipollente.

Per l'uso dei detti biglietti, tanto la carta d'identità o documento equipollente rilasciato dalle Autorità competenti, quanto il passaporto o documento equipollente possono tener luogo della tessera di cui al § 3 dell'art. 41.

Non si rilasciano biglietti di libera circolazione intestati a due persone.

Capo XVI.

TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO.

Art. 53. — Limiti di applicazione.

L'Amministrazione rilascia tessere nominative le quali autorizzano ad acquistare, durante la loro validità e verso la loro presentazione, biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta n. 5.

Le tessere di autorizzazione sono di due specie: una per acquistare biglietti per percorsi di non oltre 100 chilometri dalla stazione alla quale il titolare presenta la tessera; l'altra per acquistare biglietti senza limite di percorrenza. Entrambe hanno la validità di tre mesi, sei mesi o di un anno. Esse si distinguono inoltre in tre categorie:

Categoria *A*) con diritto all'acquisto di biglietti di 1ª, 2ª o 3ª classe;

Categoria *B*) con diritto all'acquisto di biglietti di 2ª e 3ª soltanto;

Categoria *C*) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 3ª classe.

Si rilasciano tessere di autorizzazione intestate a due persone. Esse possono essere utilizzate dall'uno o dall'altro intestatario, mai da entrambi contemporaneante.

I prezzi delle tessere di autorizzazione sono quelli stabiliti dalla tariffa n. 18. In aggiunta ai detti prezzi sono dovuti il diritto fisso ed il deposito cauzionale indicati nell'Allegato n. 1.

È concessa la riduzione del 30 %, sui prezzi della detta tariffa n. 18 ai viaggiatori e rappresentanti di commercio i quali comprovino la loro qualità con un certificato debitamente legalizzato del Consiglio ed Ufficio Provinciale dell'economina corporativa. Qualora tale qualità cessi durante l'utilizzazione della tessera, il beneficiario di questa ha l'obbligo di farne denunzia all'Amministrazione nel caso che egli desiderasse continuare a valersi della tessera, e di pagare la differenza risultante a favore dell'Amministrazione per i mesi ancora da utilizzare considerando la eventuale frazione di mese come mese intero.

Alle tessere di autorizzazione ed ai viaggi in base alla presente tariffa non è applicabile la riduzione prevista all'art. 7 per i ragazzi da 4 a 10 anni.

Per la domanda, il rilascio e l'uso delle tessere di autorizzazione valgono le condizioni e norme del precedente Capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente Capo.

Art. 54. — Condizioni particolari.

E' ammesso il cambio di una tessera con altra autorizzante l'acquisto di biglietti di classe superiore, verso pagamento della differenza fra i prezzi integrali delle due specie di tessera qualunque sia il periodo di validità che rimane da usufruire. Alla nuova tessera vengono assegnati gli stessi termini di validità (decorrenza e scadenza) di quella sostituita.

Il viaggiatore munito del biglietto a tariffa ridotta può chiedere il passaggio ad una classe superiore per la quale sia valevole la sua tessera di autorizzazione, verso pagamento della differenza di cui all'art. 8, § 1. Se la tessera di autorizzazione non è valevole per la classe superiore richiesta dal viaggiatore, la differenza suddetta si calcola fra i prezzi della tariffa ridotta pagata e quella ordinaria della classe superiore.

Il titolare di una tessera di autorizzazione che non intenda di continuarne l'utilizzazione e ne effettui la restituzione ha diritto al rimborso della differenza tra il prezzo pagato e quello di una tessera di validità inferiore di cui avrebbe potuto originariamente munirsi. Il rimborso è soggetto alle norme di cui al § 3 dell'art. 10.

Per la constatazione della propria identità personale il viaggiatore ha l'obbligo di munirsi della tessera prescritta per l'uso dei biglietti di abbonamento.

Per l'uso dei biglietti acquistati in base alle tessere di autorizzazione è prescritta oltre alla presentazione della tessera di identificazione anche quella della tessera di autorizzazione. Qualora il viaggiatore fosse sprovvisto di questa ultima è soggetto all'applicazione delle disposizioni del primo capoverso del § 4 dell'art. 8.

Il rimborso del deposito cauzionale è ammesso anche oltre il terzo giorno della scadenza della tessera ma non oltre quello successivo alla scadenza dell'ultimo biglietto acquistato.

Capo XVII.

TARIFFA PER FAMIGLIE VIAGGIANTI IN GRUPPO.

Art. 55. — Limiti di applicazione.

L'Amministrazione rilascia biglietti collettivi di corsa semplice a tariffa n. 5 per i viaggi che i componenti di una stessa famiglia di nazionalità italiana effettuano — sia pure in classi diverse — col medesimo itinerario e nel medesimo treno in gruppo di almeno quattro persone adulte.

Agli effetti della riduzione sopradetta si considerano componenti di una medesima famiglia il capo di famiglia, il coniuge, i figli del capo famiglia o del coniuge anche se legittimati, naturali riconosciuti o adottivi e purchè non abbiano ancora compiuto i venticinque anni, i genitori e gli avi del capo famiglia o del coniuge, ed una persone di servizio, tutti se conviventi stabilmente sotto un medesimo tetto. Non si tiene conto, però, sia dei genitori e degli avi del capo famiglia o del coniuge, sia della persona di servizio per raggiungere il minimo di quattro persone sopra accennato.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale e fanno servizio continuativo, come camerieri, domestici, fantesche, bambinaie, governanti, autisti e simili, esclusi quindi i precettori, gli istitutori e simili.

Art. 56. — Condizioni particolari.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire le condizioni particolari ed ogni modalità per l'applicazione della tariffa di cui al presente Capo.

Capo XVIII.

TARIFFE PER LINEE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

Art. 57. — Linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia.

Ai trasporti in servizio locale delle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le seguenti tariffe:

a) per i viaggi di corsa semplice, la tariffa n. 19;

b) per i viaggi di andata e ritorno ordinari, la tariffa n. 20;

c) per i viaggi in comitiva le riduzioni previste dall'articolo 33 si applicano sulla tariffa n. 19;

d) il prezzo dei biglietti circolari si computa, con le norme del capo IX, sulla tariffa n. 19;

e) per i biglietti di abbonamento ordinario si applica la riduzione del 25 % sul prezzo stabilito in base alla tariffa n. 14;

f) per i viaggi in compartimento intero il prezzo dei biglietti si calcola in base alla tariffa n. 19;

g) per tutti gli altri trasporti si applicano integralmente i prezzi della rete principale per le classi corrispondenti;

h) le tasse accessorie ed i diritti speciali previsti dalle presenti tariffe si applicano senza alcuna riduzione.

Per i viaggi in servizio diretto con la rete principale e per quelli in transito sulle complementari la tassazione dei trasporti è fatta sui percorsi separati delle due reti in base alle tariffe competenti applicando una sola volta il diritto speciale di cui al § 4 dell'art. 17, nonchè i diritti fissi e le tasse di deposito previsti dalle singole tariffe. Per i biglietti di abbonamento di cui ai capi X, XII, XIII e XIV, la tassazione è fatta sul cumulo dei percorsi applicando integralmente i prezzi della rete principale.

Art. 58. — Linee secondarie della Venezia Giulia e Tridentina.

Ai trasporti sulle linee Trento T. V.-Malè e Brunico-Campo Tures si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le stesse tariffe indicate all'articolo precedente per i trasporti sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia.

Ai trasporti sulle linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena e Trieste C. M.-Parenzo si applicano integralmente le condizioni e le tariffe in vigore sulla rete principale.

Art. 59. — Linea Napoli-Pozzuoli Solfatara (Metropolitana).

In servizio locale della linea Metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara si applicano i prezzi speciali di corsa semplice e di andata e ritorno indicati nella tariffa n. 21. Ai ragazzi di età superiore ai quattro anni sono applicabili gli stessi prezzi stabiliti dalla detta tariffa n. 21 per i viaggi degli adulti.

Per i biglietti di abbonamento sia ordinari, sia a tariffa ridotta, nonchè per i biglietti settimanali e festivi per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti si applicano integralmente le condizioni e tariffe della rete principale. I prezzi di trasporto in servizio locale delle dette linee sono però computati in base alle distanze di km. 5 per la percorrenza Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina, Napoli Mergellina-Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina-

Bagnoli Agnano Terme, Napoli Campi Flegrei-Bagnoli Agnano Terme, Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara; di km. 7 per la percorrenza Napoli Via Gianturco-Napoli Campi Flegrei; di km. 10 per la percorrenza Napoli Via Gianturco-Bagnoli Agnano Terme; di km. 13 per la percorrenza Napoli Via Gianturco-Pozzuoli Solfatara, e in base alle distanze effettive di km. 9 e km. 7 rispettivamente per le percorrenze Napoli Mergellina-Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei-Pozzuoli Solfatara. Per il rilascio dei biglietti d'abbonamento a pagamento rateale è dovuto all'atto della domanda un solo diritto fisso. L'importo degli altri diritti fissi relativi ai periodi successivi al primo è da corrispondersi col prezzo rateale di ciascun periodo.

In servizio diretto fra la linea Napoli-Pozzuoli e la rete principale si applicano integralmente le condizioni e tariffe in vigore su quest'ultima, col cumulo delle distanze reali.

Art. 60. — Linea Cerignola Campagna-Cerignola.

In servizio locale della linea Cerignola Campagna-Cerignola si applicano integralmente le tariffe e condizioni in vigore sulla rete principale. In servizio fra detta linea e la rete principale si applicano le condizioni e le tariffe in vigore su quest'ultima, tassandoo separatamente il percorso di detta linea da quello della rete principale ed applicando una sola volta il diritto speciale di cui al § 4 dell'art. 17.

Capo XIX.

TRASPORTI MILITARI E CONCESSIONI SPECIALI.

Art. 61. — Condizioni e prezzi.

L'Amministrazione è autorizzata a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni delle presenti *Condizioni e Tariffe* il « *Regolamento pei Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato* » approvato col decreto Ministeriale n. 1413 del 21 dicembre 1927-VI e successive modificazioni, e le « *Concessioni speciali* » approvate con decreto Ministeriale n. 1324 del 29 dicembre 1931-X e successive modificazioni.

Per i viaggi degli indigenti inviati ai luoghi di cura, di cui la *Concessione Speciale IV*, ferma l'applicazione della tariffa n. 7, si ammette anche l'uso dei biglietti di abbonamento settimanali di cui al Capo XIV dalle presenti *Condizioni e Tariffe*.

Per la *Concessione Speciale XIII* i prezzi da applicare sono quelli della tariffa n. 5.

PREZZI.

TARIFFA N. 1

ORDINARIA, DIFFERENZIALE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

ZONE DI PERCORRENZA	BASE CHILOMETRICA PER VIAGGIATORE		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 200 chilometri .... L.	0.514	0.345	0.202
Per il percorso successivo da 201 a 400 Km. »	0.411	0.276	0.162
» » » » 401 a 600 » »	0.329	0.221	0.129
» » » » 601 a 800 » »	0.263	0.177	0.103
» » » » 801 a 1000 » »	0.211	0.141	0.083
» » » » oltre 1000 » »	0.168	0.113	0.066

TARIFFE DAL N. 2 AL N. 8

RIDOTTE, DIFFERENZIALI PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

Basi chilometriche per viaggiatore

TARIFFA		ZONE DI PERCORRENZA					
		da 1 a 200 km.	da 201 a 400 km.	da 401 a 600 km.	da 601 a 800 km.	da 801 a 1000 km.	oltre 1000 km.
Tariffa N. 2 ridotta del 20%	1ª classe L.	0.411	0.329	0.263	0.210	0.168	0.135
	2ª classe L.	0.276	0.221	0.177	0.141	0.113	0.090
	3ª classe L.	0.162	0.130	0.104	0.083	0.066	0.053
Tariffa N. 3 » » 30%	1ª classe L.	0.360	0.288	0.230	0.184	0.147	0.118
	2ª classe L.	0.242	0.194	0.155	0.124	0.099	0.079
	3ª classe L.	0.141	0.113	0.090	0.072	0.058	0.046
Tariffa N. 4 » » 40%	1ª classe L.	0.308	0.246	0.197	0.158	0.126	0.101
	2ª classe L.	0.207	0.166	0.132	0.106	0.085	0.068
	3ª classe L.	0.121	0.097	0.077	0.062	0.050	0.040
Tariffa N. 5 » » 50%	1ª classe L.	0.257	0.206	0.164	0.132	0.105	0.084
	2ª classe L.	0.173	0.138	0.111	0.089	0.071	0.057
	3ª classe L.	0.101	0.081	0.065	0.052	0.041	0.033
Tariffa N. 6 » » 60%	1ª classe L.	0.206	0.165	0.132	0.105	0.084	0.068
	2ª classe L.	0.138	0.110	0.088	0.071	0.057	0.045
	3ª classe L.	0.081	0.065	0.052	0.041	0.033	0.027
Tariffa N. 7 » » 70%	1ª classe L.	0.154	0.123	0.099	0.079	0.063	0.050
	2ª classe L.	0.104	0.083	0.067	0.053	0.043	0.034
	3ª classe L.	0.061	0.049	0.039	0.031	0.025	0.020
Tariffa N. 8 » » 80%	1ª classe L.	0.103	0.082	0.066	0.053	0.042	0.034
	2ª classe L.	0.069	0.055	0.044	0.035	0.028	0.023
	3ª classe L.	0.040	0.032	0.026	0.020	0.016	0.013

TARIFFA N. 9

ORDINARIA, VICINALE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE ENTRO 400 KM. CON TRENI ACCELERATI, OMNIBUS O MISTI

(vedi Capo V)

ZONE DI PERCORRENZA	BASE CHILOMETRICA PER VIAGGIATORE		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 400 chilometri .... L.	0.460	0.308	0.180

Nota. — Per i viaggi da effettuare parte con treni accelerati, omnibus o misti, e parte con treni di altra categoria, si applica la tariffa N. 1.

TARIFFA N. 10

PER TRENI STRAORDINARI

(vedi Capo VII)

§ 1. — Nel caso di treno straordinario per trasporto di persone si applica la tariffa competente alle persone trasportate, con l'aumento del 10 %. Quando l'Amministrazione abbia concesso speciali ribassi di tariffa, l'aumento del 10 % non si applica. In tutti i casi, però, si debbono osservare le norme del successivo § 2 riguardante il prodotto minimo.

§ 2. — Per un treno straordinario non può essere pagato un importo complessivo inferiore a quello corrispondente a 175 biglietti di terza classe per adulti calcolati ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 sull'intera percorrenza dello straordinario col minimo di km. 50.

Gli itinerari che, a norma delle tariffe di cui all'art. 20, non costituiscono un viaggio di corsa semplice sono considerati, agli effetti del calcolo dei 175 biglietti, come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla metà dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti.

L'Amministrazione può eccezionalmente ridurre il minimo di 175 biglietti nel solo caso che le condizioni della linea non consentano l'effettuazione d'un convoglio strasportante il numero di persone occorrente per raggiungere tale minimo di prodotto.

§ 3. — Qualora in occasione di feste, di fiere, di congressi, ecc., venga da autorità, comitati o commissioni richiesto un treno straordinario per anticipare le partenze degli accorrenti o ritardarne il ritorno, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo corrispondente a 100 biglietti di terza classe calcolati come precisato al precedente paragrafo, e ciò indipendentemente dal biglietto del quale ogni viaggiatore dev'essere provvisto. Se il treno straordinario viene richiesto tanto per l'andata quanto pel ritorno, il numero di biglietti di terza classe suddetti è ridotto ad 80.

§ 4. — Ai treni straordinari per trasporto contemporaneo di persone e di cose si applica la tassazione stabilita dalle « *Condizioni e Tariffe per trasporti delle cose* » per i treni speciali a grande velocità. Però se, computando le tasse per le persone, per i bagagli e per le cose a grande velocità in base alle rispettive tariffe con l'aumento del 10 %, si ottiene un maggiore importo, si applica quest'ultimo.

TARIFFA N. 11

PER CARROZZE SALONE E SOLONCINI DELL'AMMINISTRAZIONE

(vedi Capo VII)

CARROZZE	PREZZO per l'occupazione della vettura	Quantità delle persone ammesse nelle carrozze col pagamento dei prezzi rispettivamente controindicati *
Saloncini	Importo di 7 biglietti di 1ª cl. ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1	6 persone
Saloni a 2 o 3 assi	Idem 12 idem	10 »
Saloni a 4 assi. .	Idem 18 idem	15 »
Saloni a 6 assi .	Idem 24 idem	20 »

* Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di età inferiore ai 4 anni. Quelli di età superiore sono considerati come persone adulte.

Ogni persona che volesse prendere posto nelle carrozze, saloni o saloncini in più dei limiti sopra indicati, deve pagare il prezzo di un biglietto di 1ª classe a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso che la carrozza deve compiere.

Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette di colli bagaglio eccedenti i limiti di peso stabiliti dalle « *Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose* », pel trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori, dei cani od altri animali, di colli di merce, ecc., devono riscuotersi le tasse rispettive in aggiunta a quelle della carrozza

TARIFFA N. 12

PER CARROZZE SALONE DEI PRIVATI

(vedi Capo VII)

PREZZI PER CARROZZA-CHILOMETRO	QUANTITÀ DELLE PERSONE ammesse nella carrozza col pagamento dei prezzi controindicati *
Treni rapidi, direttissimi o diretti. . L. 4,70	8 persone
» accelerati, omnibus o misti . . » 3,25	8 »

* Ogni viaggiatore in più paga un biglietto di 1ª classe, ogni ragazzo dai 4 ai 10 anni la metà, ed ogni domestico un biglietto di 2ª classe.

Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette di colli bagaglio eccedenti i limiti di peso stabiliti pel trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori dalle « *Condizioni e Tariffe delle cose* », dei cani od altri animali, di colli, di merce, ecc., devono riscuotersi le tasse rispettive in aggiunta a quelle della carozza.

Al trasporto a vuoto è applicabile la tariffa stabilita per i veicoli da ferrovia viaggianti sulle proprie ruote dalle « *Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose* ».

TARIFFA N. 13

PER AMMALATI DA TRASPORTARE NEL PROPRIO LETTO CARICATO SOPRA VAGONI

(vedi Capo VII)

PREZZI PER VAGONE-CHILOMETRO	QUANTITÀ DELLE PERSONE di compagnia ammesse nel vagone col pagamento dei prezzi controindicati *
L. 2,10 col minimo di L. 50	2 persone

* Oni persona in più paga un biglietto di 3ª classe.

TARIFFA N. 14

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI

(*Vedi Capo X*)

Basi di tariffa, per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti annuali su linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza

CLASSI		ZONE DI PERCORRENZA																
		fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.	da 61 a 80 km.	da 81 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	da 1001 a 1500 km.	oltre 1500 km.
1ª Classe	Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L.	—	76,20	53,30	37,30	26,10	18,30	12,80	8,97	6,28	5,02	4,02	3,21	2,57	2,06	1,65	1,32	1,18	1,065
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona L.	578	959	1492	2238	2760	3126	3382	4279	4907	5409	5811	6132	6389	6595	6760	6892	7482	—
2ª Classe	Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L.	—	51,00	35,70	25,00	17,50	12,25	8,55	6,00	4,20	3,36	2,69	2,15	1,72	1,38	1,10	0,88	0,79	0,713
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona L.	388	643	1000	1500	1850	2095	2266	2866	3286	3622	3891	4106	4278	4416	4526	4614	5009	—
3ª Classe	Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L.	—	30,00	20,90	14,65	10,25	7,20	5,05	3,52	2,46	1,97	1,57	1,26	1,01	0,81	0,65	0,52	0,46	0,418
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona L.	286	436	645	938	1143	1287	1388	1740	1986	2183	2340	2466	2567	2648	2713	2765	2995	—

AVVERTENZA. — **Il prezzo si arrotonda per eccesso al multiplo di 13 lire. I prezzi fatti sovraindicati non hanno subito tale arrotondamento.**

COMPUTO DEI PREZZI PER UNO O PIÙ MESI.

Il prezzo dell'abbonamento per uno o più mesi si ottiene dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento annuale ed attribuendo $\frac{2}{13}$ al primo mese ed $\frac{1}{13}$ a ciascuno dei mesi successivi.

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SPECIALI

(*vedi Capo XI*)

I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per uno solo degli itinerari indicati all'articolo 43 si stabiliscono riducendo delle seguenti percentuali i prezzi annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa n. 14, senza tener conto delle norme stabilite all' art. 40 per le linee con limitazione di classi di viaggio comprese nell'itinerario e senza l'arrotondamento di cui all'Avvertenza in calce alla tariffa suddetta:

— 30% per gli itinerari I; II; II-*bis*; V; V-*bis*; VI; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXII; XXXIII;

— 35% per gli itinerari III; VII; VII-*bis*; VIII; VIII-*bis*; XVI; XXXI;

— 40% per gli itinerari IV; IX; XXXIV; XXXV;

— 47% per l'itinerario Intera rete.

I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per due itinerari si stabiliscono come segue: — l'importo relativo all'itinerario più esteso si aumenta della quota afferente al percorso che vi si aggiunge coll'altro itinerario domandato. Detta quota si calcola sulle basi che la tariffa n. 14 indica per i chilometri successivi a quelli dell'itinerario più lungo e si riduce colla percentuale propria al secondo itinerario.

I prezzi attuali tanto per gli abbonamenti speciali per un solo itinerario quanto per quelli valevoli per due itinerari sono arrotondati per eccesso al multiplo di 13 lire. Detto arrotondamento si applica una sola volta sull'ultimo importo.

PERCORSI DI CONGIUNZIONE.

La tassazione di tali percorsi è fatta sulla loro lunghezza complessiva in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1, calcolati:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 volte

per congiunzioni ad abbonamenti della validità rispettivamente di:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mesi.

TARIFFA N. 16

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, ARTIGIANI, OPERAI, BRACCIANTI E PER STUDENTI

(Vedi Capo XIV)

		ZONA DI PERCORRENZA						
		fino 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.	da 61 a 80 km.	da 81 a 100 km.
		Lire						
2ª Classe								
Biglietti settimanali	Base chilometrica per viaggiatore ..... L.	—	1, 140	0, 550	0, 405	0, 275	0, 200	0, 150
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona... L.	5, 20	10, 90	16, 40	24, 50	30 —	34 —	37 —
Biglietti festivi	Base chilometrica per viaggiatore ..... L.	—	1, 340	0, 620	0, 445	0, 300	0, 225	0, 175
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona... L.	5, 20	11, 90	18, 10	27 —	33 —	37, 50	41 —
3ª Classe								
Biglietti settimanali	Base chilometrica per viaggiatore ..... L.	—	0, 880	0, 320	0, 225	0, 170	0, 125	0, 075
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona... L.	3, 50	7, 90	11, 10	15, 60	19 —	21, 50	23 —
Biglietti festivi	Base chilometrica per viaggiatore ..... L.	—	0, 940	0, 410	0, 245	0, 190	0, 125	0, 100
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona... L.	3, 50	8, 20	12, 30	17, 20	21 —	23, 50	25, 50

TARIFFA N. 17

PER BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE

(vedi Capo XV)

Zona	ITINERARIO	VALIDITÀ					
		8 giorni			15 giorni		
		Prezzi					
		1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1	Tutta la Rete delle Ferrovie dello Stato escluse le linee secondarie del Trentino ed il tratto Cerignola Campagna–Cerignola . . . . L.	940	630	420	1350	900	600
2	Tutte le linee della Rete dello Stato situate a Nord della linea: Livorno C.–Pisa–Empoli–Firenze–Faenza–Rimini, questa compresa ed escluse le linee secondarie del Trentino . . . . L.	630	420	280	900	600	400
3	Tutte le linee della Rete dello Stato situate a Nord della linea: Pozzuoli–Napoli Via Gianturco–Napoli C.–Cancello–Caserta–Benevento–Foggia–Manfredonia, questa compresa, più le linee Sarde dello Stato, ed escluse le linee secondarie del Trentino . . L.	800	520	350	1150	750	500
4	Tutte le linee della Rete dello Stato situate a Sud della linea: Fiumicino–Roma Termini–Orte–Foligno–Falconara–Ancona, questa compresa ed escluso il tratto Cerignola Campagna–Cerignola . . . L.	630	420	280	900	600	400

TARIFFA N. 18

PER TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A METÀ PREZZO

(*vedi Capo XVI*)

I prezzi delle tessere di autorizzazione ad acquistare biglietti di percorrenza non superiore ai 100 km. e della validità di tre, sei o dodici mesi, sono formati prendendo 4, 7 o 13 volte rispettivamente il costo di un biglietto di corsa semplice per 100 km. a tariffa ordinaria n. 1 di 1ª, 2ª o 3ª classe secondochè si tratti di tessere della categoria *A*, *B* o *C*. I prezzi così formati sono aumentati del 30 % e poi arrotondati alla lira superiore.

I prezzi delle tessere di autorizzazione ad acquistare biglietti senza limite di percorrenza si ottengono raddoppiando quelli delle tesesre per acquisto di biglietti di percorrenza non superiore ai 100 km.

Il prezzo delle tessere di autorizzazione per due persone è quello stabilito a norma dei due capoversi precedenti, aumentato di un terzo ed arrotondato nuovamente alla lira superiore. Nel caso che una delle persone sia viaggiatore o rappresentante di commercio, si divide per due il prezzo delle tessere ottenuto come sopra e si effettua la riduzione del 30 % su una sola delle dette quote, arrotondando poi alla lira superiore l'importo complessivo.

TARIFFA N. 19

(*Vedi Capo XVIII*)

PER BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE APPLICABILE SULLE LINEE COMPLEMENTARI A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA SICILIA E SULLE LINEE TRENTO T. V.-MALÈ E BRUNICO-CAMPO TURES.

prezzi per viaggiatore e per chilometro.

1ª classe L. 0,345 | 3ª classe L. 0,135

TARIFFA N. 20

(*vedi Capo XVIII*)

PER BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO ORDINARI APPLICABILE SULLE LINEE COMPLEMENTARI A SCARTAMENTO RIDOTTO NELLA SICILIA E SULLE LINEE TRENTO T. V.-MALÈ E BRUNICO-CAMPO TURES.

prezzi per viaggiatore e per chilcmentro

1ª classe L. 0.552 | 3ª classe L. 0.216

Il diritto speciale e la tassa addizionale di cui l'art. 17 § 4 si applicano in misura raddoppiata per tener conto della corsa di andata e di quella di ritorno.

TARIFFA N. 21

(*vedi Capo XVIII*)

PREZZI IN VIGORE PEL SERVIZIO LOCALE SULLA LINEA NAPOLI-POZZUOLI

PERCORRENZA da	a (e viceversa)	PREZZI Corsa semplice 1ª classe		PREZZI Andata e ritorno ordinari 1ª classe		Annotazioni
			3ª classe		3ª classe	
		L.	L.	L.	L.	
Fra due stazioni del tratto: Napoli Via Gianturco - Napoli Mergellina		0.80	0,50	—	—	Nel tratto Napoli P.G - Napoli Mergellina si intende compreso anche il tronco Napoli P.G. - via Gianturco
Piazza Leopardi	Napoli Campi Flegrei					
Da una stazione qualsiasi del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (esclusa)	Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi	1,55	0,90	2,10	1,20	
	Pozzuoli Solfatara	3,00	1,80	5,10	3,00	
	Bagnoli Agnano Terme	2,00	1,05	2,80	1,90	
Napoli Mergellina	Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi	1,15	0,85	1,50	1,10	
»	Bagnoli Agnano Terme...........	1,60	0,95	2,05	1,65	
»	Pozzuoli Solfatara	2,50	1,45	3,90	2,80	
Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi	»	2,10	1,35	3,20	2,10	
»	Bagnoli Agnano Terme...........	1,15	0,85	1,70	1,30	
Pozzuoli Solfatara	»	1,55	0,90	2,05	1,30	
		In distribuzione nei soli giorni feriali fino alle ore 8:				
Fra due stazioni del tratto Napoli Via Gianturco - Napoli Mergellina		—	0,85	—	—	
Da una stazione qualsiasi del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina	Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi	—	0,60	—	—	

PARTE III

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

TASSE ACCESSORIE

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Diritti fissi		
Diritto fisso per l'uso di un compartimento intero	art. 27	L. 20 per ogni compartimento
Per impiego dei saloncini dell'Amministrazione	art. 28	» 150 per le prime 72 ore di impiego del saloncino » 30 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 2 o 3 assi	id.	» 250 per le prime 72 ore di impiego del salone » 60 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 4 assi	id.	» 350 per le prime 72 ore di impiego del salone » 85 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 6 assi	id.	» 500 per le prime 72 ore di impiego del salone » 100 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
Diritto fisso per biglietti di abbonamento ordinari e speciali	art. 40, 41 » 42	» 5 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo
Diritto fisso per biglietto di abbonamento per studenti e per impiegati	art. 45 « 47	» 2,50 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo
Diritto fisso per tessera di autorizzazione	art. 53	» 5 per ogni tessera
Tessere		
Tessera individuale per trasporti in comitiva	art 36	» 0,10 per tessera
Tessera d'identità personale per abbonati	art. 41	» 1,50 per tessera
Tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti	art. 48	» 1,50 per tessera
Tessera per famiglie viaggianti in gruppo	art. 56	» 1,50 per tessera
Tassa di disinfezione		
Tassa di disinfezione delle carrozze con compartimento per ammalati	art. 30	» 90 per ogni corrozza

Segue ALLEGATO N. 1.

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Tasse di deposito		
Per domanda di treno speciale....	art. 26 » 34	L. 150 per ogni treno
Per domanda carro per trasporto ammalati	art. 30	» 50 per ogni carro
Per l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive	art. 33	» 50 per ogni carrozza
Deposito cauzionale per la restituzione alla loro scadenza dei biglietti di abbonamento ordinari, speciali, per studenti e delle tessere di autorizzazione	art. 40	» 10 per ogni biglietto
Tasse di sosta		
Per sosta nelle stazioni di carrozze salone dei privati	art. 32	» 7 al giorno per i primi dieci giorni » 3,50 al giorno per i giorni successivi col massimo di lire 1000 all'anno.
Per ogni fermata intermedia di carrozze per trasporti speciali	art. 32 » 33 » 34	» 40 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore
Tassa di percosso a vuoto		
Per percorso a vuoto di carrozze...	art. 27 » 32 » 33	» 1,30 per carrozza-chilometro
Tassa di percosso a carico		
Carrozze ordinarie................	art. 27	» 1,30 per carrozza-chilometro
Tasse per evitato trasbordo		
Carrozze ordinarie................	art. 27 » 33	» 60 per una o più carrozze a due o tre assi e per ogni viaggio di corsa semplice qualunque sia il numero dei trasbordi e con l'avvertenza che per i viaggi di doppia corsa, di andata e ritorno e circolari la tassa deve essere raddoppiata » 120 per una o più carrozze a carrelli e per ogni viaggio di corsa semplice qualunque sia il numero dei trasbordi
Tasse di prenotazione di posti nelle carrozze		
Posti di prima classe.............	art. 4	» 5 per posto
Posti di altre classe..............	art. 4	» 3 per posto

ALLEGATO N. 2.

VALUTE METALLICHE E CARTACEE DA ACCETTARSI DALLE STAZIONI E NORME DA OSSERVARSI

(*vedi Capo II articolo 5*).

Nelle riscossioni le stazioni debbono accettare unicamente le valute che sono qui appresso indicate:

VALUTA METALLICA.

Oro.

a) I pezzi d'oro da L. 100, 50, 20, 10 e 5 coniati in Italia e negli Stati (Francia, Belgio, Svizzera e Grecia) che sottoscrissero la convenzione monetaria internazionale in data 23 dicembre 1865, approvata colla legge n. 3087 del 21 luglio 1866 e modificata coll'altra convenzione firmata a Parigi il 6 novembre 1885, approvata colla legge n. 3590 (serie 3ª) del 30 dicembre 1885;

b) i pezzi d'oro da L. 100 e da L. 20 coniati dal Principato di Monaco portanti il millesimo 1878 o quello degli anni seguenti;

c) la lira e mezza lira sterlina (coll'effigie della Regina Vittoria, o del Re Edoardo VII, o di Re Giorgio V) al rispettivo prezzo di L. oro 25 e 12.50;

d) le monete d'oro austriache da 4 e da 8 fiorini, corrispondenti, rispettivamente, a L. 10 e 20, coniate sul sistema italiano e portanti il millesimo 1871 o quello degli anni seguenti;

e) le monete d'oro dell'ex regno dei Serbi, da 20 e 10 dinara, corrispondenti, rispettivamente, al valore di L. 20, e 10, portanti il millesimo 1879 o quello degli anni seguenti;

f) le monete d'oro della reggenza di Tunisi, da 10 e 20 franchi, pari a L. 10 e 20;

g) le monete d'oro del governo Rumeno da 10 e 20 lei, pari a L. 10 e 20;

h) i dollari oro, pari a L. 5,10.

I pezzi e monete d'oro di cui sopra sono accettati in base alla parità legale stabilita dalle leggi in vigore.

Argento.

I pezzi da L. 20, da L. 10 e da L. 5 coniati in Italia dallo Stato Italiano nonchè i pezzi da L. 10 e da L. 5 dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Nichelio.

Le monete del Regno d'Italia, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino di nichelio puro o misto da 20 centesimi e di nichelio puro da 50 centesimi, da lire 1 e da lire 2.

Bronzo.

Le monete di bronzo da centesimi 10 e 5 nuovo tipo di conio nazionale e quelle dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Segue ALLEGATO N. 2.

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE MONETE, TOLLERANZA IN PIÙ O IN MENO PER OGNI PEZZO, LIMITI DI ACCETTAZIONE

METALLO	TAGLIO	DIAMETRO	TITOLO		PESO		TOLLERANZA di consumo oltre la tolleranza di fabbricazione	POTERE LIBERATORIO
			Titolo legale	Tolleranza in più o in meno	Titolo legale	Tolleranza in più o in meno		
		millimetri	millesimi		grammi	millesimi	millesimi	
ORO	100 lire. . . .	23.5	900	1	8.799014	1.5	5	illimitato
	50 »	20.5	900	1	4.399507	2	5	
ARGENTO	20 (commemorativa)	35.5	600		20.000			
	20 »	35.5	800	3	15.000	5	50	limit. a L. 1000
	10 »	27	835		10.000			» » » 500
	5 »	23			5.000			
NICHELIO PURO	2 »	29	990	—	10.000	10	—	» » » 50
	1 »	26.5	975	—	8.000		—	
	50 centesimi	24		—	6.000		—	» » » 10
	20 »	21.5		—	4.000		—	
NICHELIO MISTO	20 »	21	nichel 250 rame 750	10	4.000	30	—	» » » 5
BRONZO	10 »	22.5	rame 950	10	5.400	15	—	» » » 1
	5 »	19.5	stagno 40	5	3.250			
			zinco 10	5				

VALUTA CARTACEA.

I biglietti della Banca d'Italia del taglio di L. 50, 100, 500 e 1000.

VALUTE METALLICHE DA RIFIUTARSI.

a) Le monete d'oro calanti il mezzo per cento e quelle d'argento calanti l'uno per cento oltre la tolleranza legale, tutte indistintamente le monete tosate, bucate, sfigurate e logore, per modo che l'impronta non sia più riconoscibile da entrambi i lati o anche da uno solo;

b) le monete d'oro francesi da L. 5 e 10 di diametro inferiore a quello delle monete italiane dello stesso valore.

ALLEGATO N. 3.

GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLO STATO.

Tutte le domeniche;
Il primo giorno dell'anno;
Il giorno dell'Epifania;
» » XIX marzo, S. Giuseppe;
» » XXI aprile, Natale di Roma;
» » dell'Ascensione;
» » del *Corpus Domini;*
» » dei SS. Pietro e Paolo;
» » dell'Assunzione della B. V. M.;
» » XXVIII ottobre;
» » di Ognissanti;
» » IV novembre;
» » della Concezione della B. V. M.;
» » di Natale.

ALLEGATO N. 4.

CATEGORIA DELLE LINEE.

(*Vedi Capo* X, *art.* 40)

LINEA DI 1ª CATEGORIA.

Ventimiglia Stazione-Savona-Genova P. P.
Genova Sampierdarena - Busalla - Ronco - Novi Ligure-Alessadria-Torino
Genova Sampierdarena-Mignanego-Ronco
Bardonecchia Confine-Torino-Milano
Milano-Pavia-Voghera
Alessandria-Tortona-Piacenza
Tortona-Novi Ligure
Tortona-Arquata Scrivia
Rogoredo-Bologna
Milano-Padova-Venezia S. L.
Padova-Bologna
Iselle Transito-Beura-Arona-Gallarate-Rho
Santhià-Arona
Milano-Mortara-Alessandria
Gallarate-Varese-Porto Ceresio
Milano-Chiasso
Verona P. N.-Trento-Brennero
Venezia Mestre-Treviso-Casarsa-Udine
Udine-Gemona Ospedaletto-Tarvisio
Udine-Cormons-Gorizia C.le-Monfalcone-Santa Croce di Trieste-Trieste C.le
Venezia Mestre-Portogruaro-Cervignano del Friuli Grado-Monfalcone.
Gorizia C.le-Gorizia Montesanto-Piedicolle confine
S. Croce di Trieste-Postumia transito
S. Pietro del Carso-Fiume C.le
Genova P. P.-Pisa.
Pisa-Livorno C.le-Civitavecchia-Roma
Bologna-Buttapietra-Verona
Bologna-Vernio Firenze
Bologna-Ancona-Foggia-Lecce
Pisa-Empoli-Firenze Rifredi
Firenze-Chiusi-Roma
Roma-Formia-Villa Literno-Aversa-Napoli
Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli via Gianturco
Aversa-Caserta-Foggia
Napoli-Cancello-Capua
Napoli-Battipaglia

LINEA DI 2ª CATEGORIA.

Bussoleno-Susa
Savona Letimbro-Bra-Trofarello
Ceva-Mondovì-Fossano
Trofarello-Chieri
Genova Sampierdarena-Acqui
Alessandria-Ovada
Cavallermaggiore-Bra-Nizza Monferrato-Alessandria
Cantalupo-Acqui
Torino-Torre Pellice
Bricherasio-Barge
Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda confine
Ventimiglia Stazione-Piena confine
Cuneo-Savigliano-Carmagnola
Chivasso-Aosta-Prè S. Didier
Castelrosso-Casale Popolo
Vercelli-Mortara-Cava Carbonara-Gravellone Transito.
Vercelli-Casale Monferrato-Valenza
Bressana Bottarone-Broni
Oleggio-Sesto Calende-Pino
Arona-Oleggio-Novara-Mortara
Gallarate-Laveno Mombello
Albate Camerlata-Lecco
Monza-Lecco-Colico-Chiavenna
Colico-Sondrio.
Calolzio O.-Bergamo-Rovato
Usmate-Ponte S. Pietro
Bergamo-Cremona-Fidenza
Pavia-Casalpusterlengo
Piacenza-Castelvetro
Parma-Piadena-Brescia
Codogno-Cremona-Mantova-Cerea-Legnago-Monselice
Brunico-Campo Tures
S. Candido-Fortezza
Trento-Castelfranco V.-Venezia Mestre
Verona P. N.-Mantova-Modena
Bolzano Gries-Merano
Treviso-Montebelluna-Calalzo Pieve di Cadore
Trieste Campomarzio-Erpelle Cosina-Canfanaro-Pola
Udine-Cervignano del Friuli Grado-Pontile per Grado
Palmanova-S. Giorgio di Nogaro
Pisa-Lucca-Pistoia
Prato-Pistoia-Bologna
Viareggio-Lucca
Livorno-Colle Salvetti

Empoli-Siena-Chiusi
Ancona-Ancona Marittima
Fidenza-Fornovo
Parma-Vezzano
S. Stefano di Magra-Sarzana
Ferrara-Ravenna-Rimini.
Castelbolognese-Lugo-Ravenna
Falconara Marittima-Foligno-Orte
Terontola-Foligno
Pescara P. N.-Sulmona-Roma
Roma-Cassino-Capua
Roma Trasterevere-Viterbo P. F.
Foggia-Lucera
Cancello-Codola
Torre Annunziata C.le-Gragnano
Cancello-Torre Annunziata C.le
Codola-Nocera Inferiore
Bari-Gioia del Colle-Taranto
Brindisi-Francavilla Fontana-Taranto
Battipaglia-Reggio Calabria C.le
Villa S. Giovanni-Messina Marittima
Messina Marittima-Palermo C.le
Messina Marittima-Siracusa Marittima

LINEE DI 3ª CATEGORIA.

Tutte quelle non iscritte nelle precedenti categorie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7104326) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.